

IL VALORE E IL SIGNIFICATO DELL'ABITO CLERICALE: PROBLEMATICHE GIURIDICHE

MASSIMO DEL POZZO

RIASSUNTO: L'articolo analizza l'*obbligatorietà dell'abito clericale*, partendo dall'inquadramento nella tradizione canonica e nell'attuale logica normativa. L'*analisi storica* indica la progressiva differenziazione dell'abito dei chierici, il consolidamento della consuetudine canonica, l'affermazione e la difesa dell'integrità e del decoro nel vestito dei ministri sacri. L'*esame della regolamentazione vigente* mostra l'orientamento e lo sviluppo della razionalità del sistema e la fermezza e determinazione nel ripristino della giustizia. Il contributo si concentra poi prevalentemente su tre aspetti: 1) l'essenza e portata dell'obbligo; 2) alcuni casi dubbi (partendo dal fondamento e dalla motivazione della pretesa), quello dei seminaristi e dei diaconi permanenti e 3) l'atteggiamento comunitario dovuto e i possibili rimedi contro l'inosservanza.

ABSTRACT: This article analyzes the *compulsoriness of clerical garb*, starting from an examination of its placement within both canonical tradition and the current normative logic. Such a *historical analysis* indicates a progressive differentiation in clerical dress, the consolidation of the canonical custom, and the affirmation and defense of integrity and decorum in the dress of sacred ministers. An *examination of current regulations* demonstrates the orientation and development of the rationality of the system, and its resoluteness and determination as concerns the restoration of justice. The article then proceeds to consider three principal elements: 1) the essence and reach of the obligation; 2) some cases of doubt (considering the foundation of and motivation behind the requirement), i.e. that of seminarists and permanent deacons; and 3) the appropriate attitude on the part of the community, and possible solutions in the case of non-observance.

PAROLE CHIAVE: abito clericale, can. 284 CIC, obbligo disciplinare e ministeriale, vigilanza popolare e istituzionale.

KEYWORDS: Clerical garb, can. 284 CIC, disciplinary and ministerial obligation, popular and institutional vigilance.

SOMMARIO: 1. Premessa d'inquadramento. – 2. Le indicazioni della tradizione canonica. – 2. 1. La progressiva differenziazione esterna dei ministri. – 2. 2. La considerazione dell'abito clericale nella canonistica classica. – 2. 3. Dal Concilio di Trento al CIC 1917. – 3. La disciplina attuale. – 3. 1. La genesi e il contenuto del can. 284. – 3. 2. Le prescrizioni dei Direttori e la relativa interpretazione. – 3. 3. La legislazione

complementare. – 4. Il contenuto disciplinare e “ministeriale” del segno. – 5. Esiste un diritto del soggetto all’uso dell’abito ecclesiastico?. – 6. Alcune situazioni complesse. – 6. 1. I seminaristi. – 6. 2. I diaconi permanenti. – 7. La correttezza personale e l’impegno istituzionale.

1. PREMESSA D’INQUADRAMENTO

LA presente indagine non intende tanto sollecitare ulteriormente l’adempimento del dovere circa l’abito clericale quanto esaminare meglio il contenuto e la portata dell’obbligo da un punto di vista sostanziale e concettuale. Le mancanze o trascuratezze nel vestire, al di là della comodità o della praticità, infatti tradiscono spesso un equivoco di ordine mentale e identitario. L’individuazione del valore antropologico, teologico, giuridico, pastorale e sociologico della riconoscibilità dei ministri sacri è la premessa di un’adeguata ricostruzione normativa. Il problema insomma non è solo regolamentare e disciplinare, è essenzialmente culturale e formativo. In questa linea l’emersione di alcune aspirazioni o istanze (persistenti o recenti) a proposito dei seminaristi e dei diaconi permanenti può aiutare a comprendere meglio i termini non individualistici o rivendicativi ma comunitari e ministeriali delle spettanze ecclesiali. Le contrapposizioni pregiudiziali o gli scontri polemici, purtroppo piuttosto diffusi (ogni qual volta si invoca il sacro), in genere poco contribuiscono alla oculata maturazione di soluzioni prudenziali. È bene premettere subito, ad evitare incomprensioni e delusioni, che non si propone qui un giudizio ultimativo (che forse non esiste o non può esistere) ma solo un orientamento o un’indicazione di percorso. L’ultima sfera tematica affrontata (i possibili rimedi) delinea infine l’atteggiamento e il contegno richiesto alla comunità. Una vera e corale risposta ecclesiale dei fedeli e dei pastori passa necessariamente (e congiuntamente) per la correttezza personale e l’impegno istituzionale. L’effetto più pernicioso del dilagare del malcostume e dell’assuefazione all’illegalità è spesso la supina convinzione dell’inesorabilità dell’ingiustizia e dell’irrimediabilità della situazione. Questo studio vorrebbe contribuire proprio a evitare questa falsa e sconsolata persuasione.¹

2. LE INDICAZIONI DELLA TRADIZIONE CANONICA

In questo contesto non abbiamo la pretesa di tracciare una storia dell’abito clericale, intendiamo solo fornire o, piuttosto, “esplorare” alcuni spunti

¹ È indicativo l’intitolazione del saggio: «Abusi liturgici e tutela dei diritti dei fedeli: dalla logica della tolleranza e della limitazione del danno alla cultura della promozione e del ripristino della giustizia ecclesiale», in M. DEL POZZO, *La dimensione giuridica della liturgia. Saggi su ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 311-414.

utili per la decodificazione del dover essere dei chierici.² Con molta approssimazione e schematicità delineiamo perciò *tre tappe o tratti* di riferimento di questo cammino di “crescita organica” del popolo di Dio. Interessa sottolineare soprattutto che *l'uso dell'abito ecclesiastico è emerso gradualmente e spontaneamente in via di consuetudine e prassi nel costume cristiano* ed è stato quindi ripetutamente suggellato e regolato dall'autorità ecclesiastica. Le indicazioni autoritative procedono inoltre, più che in positivo, *ex negativo* (si inibiscono inizialmente forme e colori disdicevoli). Una prescrizione tassativa quanto alla foggia e al colore non si rinviene praticamente fino a Trento e conserva sempre una spiccata valenza particolare o locale.³ La legislazione universale fino all'epoca moderna non è giunta a fissare un modello o prototipo vincolante. L'abito talare testimonia in pratica l'affermazione storica di una “moda” e il riconoscimento sociale della figura e del decoro dei ministri sacri. Sempre nella linea del controllo e della supervisione gerarchica un contenuto insistente nelle fonti canoniche è pure il desiderio di scongiurare forme di vanità e mondanità, il richiamo alla sobrietà e modestia del vestito. L'abito clericale non costituisce perciò, almeno nelle intenzioni e aspirazioni della pratica, una prerogativa o un vantaggio personale (per quanto la concezione per stati nella Chiesa abbia portato in parte a stravolgere il senso dell'attribuzione)⁴ ma un'esigenza ministeriale di servizio e di coerenza.

2. 1. *La progressiva differenziazione esterna dei ministri*

È un dato assodato che nella primitiva comunità e nei primi secoli i chierici non indossassero un vestito diverso rispetto al popolo. Gli ordinati d'altronde vivevano in comunità abbastanza stanziali e ristrette, ove la visibilità era assicurata dalla conoscenza diretta e il cristianesimo doveva ancora farsi

² Per un buon inquadramento storico della questione: M. DE SANTI, *L'abito ecclesiastico: sua valenza e storia*, Ravenna, Edizioni carismatici francescani, 2004, pp. 116-197; C. DELLO IACONO, *De habitu ecclesiastico. Dissertatio historico-critica*, Roma, Pontificio Ateneo Antonianum, 1953; B. J. GANTER, *Clerical attire. A historical synopsis and a commentary*, Washington, The Catholic University of America, 1955; L. TRICHET, *Le costume du clergé. Ses origines et son évolution en France d'après les réglemens de l'Église*, Paris, Cerf, 1986, cui si farà ampio ricorso in seguito, pur riportando prevalentemente i riferimenti testuali.

³ È indicativo il tenore della prescrizione del CIC 1917 che, come vedremo, suggella la tradizione canonica: «Omnes clerici decentem habitum ecclesiasticum, secundum legitimas locorum consuetudines et Ordinarii loci praescripta, deferant, tonsuram seu coronam clericalem, nisi recepti populorum mores aliter ferant, gestent, et capillorum simplicem cultum adhibeant» (can. 136 § 1).

⁴ Risulta emblematica la precisazione a proposito dei laici del CIC 1917 («Non licet laicis habitum clericalem deferre, nisi agatur vel de Seminariorum alumnis aliisque adspirantibus ad ordines de quibus in can. 972, § 2, vel de laicis, servitio ecclesiae legitime addictis, dum intra eandem ecclesiam sunt aut extra ipsam in aliquo ministerio ecclesiastico partem habent» can. 683).

strada nell'organizzazione civile, non di rado diffidente o ostile. Il vestiario romano abituale era giudicato adeguato e decoroso anche per le stesse celebrazioni liturgiche.⁵ Il forte afflato spirituale delle origini induceva a coltivare soprattutto il contegno e l'esemplarità interiore degli anziani.⁶ Fino al v secolo non vi è traccia di una differenziazione esterna chiara e univoca nel vestire dei chierici rispetto ai laici. L'*ordo* era chiamato a distinguersi dalla *plebs* prevalentemente nello stile e nel contegno di vita. La diffusione del monachesimo, soprattutto in oriente (ma anche in occidente), ingenerava peraltro una certa forza di emulazione o di contrapposizione anche nel clero secolare che motivò una prima presa di distanza dagli abiti dei monaci giudicati estranei o equivoci: «Discernendi a plebe vel ceteris sumus doctrina, non veste; conversatione, non habitu; mentis puritate, non cultu».⁷

Le prime prescrizioni ecclesiastiche circa il modo di vestire dei chierici risalgono al vi secolo. Al criterio dell'ordinarietà e uguaglianza dell'abbigliamento subentra quello della distinzione e riconoscibilità dei ministri, dettato però sempre dalla convenienza e discrezione del vestiario. A rigore non cambia il principio direttivo della disciplina ecclesiastica ma il contesto ecclesiale e civile di riferimento. La configurazione di un abito clericale, peraltro mai standardizzato e uniforme (in alcuni luoghi si diffondono insegne o distintivi, tipo la stola), esprime piuttosto un desiderio di continuità con la tradizione e di maggior decoro a fronte delle nuove mode (giudicate più aperte e disinibite). La *tunica talaris* e la *paenula* che per molto tempo costituirono la veste dei chierici corrispondevano agli usi abituali dei cittadini romani.⁸ L'abito clericale si configura semplicemente come un abito tradizionale lungo e chiuso, di colore austero. Il *cambiamento di orientamento* fu dettato probabilmente dalla *stabilizzazione della condizione clericale* anche a fronte del

⁵ Col tempo le vesti si distingueranno gradualmente soprattutto per la fattura e la qualità estetica degli indumenti destinati al culto, progressivamente si introdurranno anche insegne o segni distintivi indicativi della funzione, cfr. M. RIGHETTI, *Manuale di storia liturgica*, Milano, Ancora, rist. anast., 2005², pp. 584-587; L. CRISTIANI, *Essai sur les origines du costume ecclésiastique*, «Orientalia Christiana periodica», 13 (1947), pp. 69-80.

⁶ «Nei primi secoli, l'abito non permette di distinguere il chierico. Gli vengono richieste solamente discrezione e modestia. Il chierico porta i capelli corti, ma si rade la barba. La tonsura sembra ancora ignorata» (J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 1998, p. 99; per un inquadramento più ampio, pp. 83-107). È abbastanza indicativa ed espressiva d'altronde l'indicazione paolina ai Romani a rivestirsi di Cristo (cfr. *Rm* 13, 14).

⁷ CELESTINO I, *Epistola II ad Episcopos provinciae Viennensis et Narbonnensis*, in *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, ed. G. D. Mansi, Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz, 1960-1961, I-LIII, d'ora in poi Mansi 4, 465.

⁸ «Senonché, sullo scorcio del vi sec., coll'introdursi dei costumi barbarici in occidente, comincia a delinearsi un notevole cambiamento nella moda profana, che condurrà alla radicale differenziazione delle vesti civili dalle ecclesiastiche» (M. RIGHETTI, *Manuale di storia liturgica*, cit., p. 386). Cfr. anche M. DE SANTI, *L'abito ecclesiastico*, cit., pp. 128-133.

sistema civile e dalla dedizione ormai esclusiva al ministero e ai *negotia ecclesiastica*, dalla diffusione del *modello dei monaci* (si pensi anche al passaggio al colore scuro) e soprattutto dall'*introduzione del costume dei barbari*. La veste talare (che arrivava ai talloni) si contrapponeva alla moda barbarica che utilizzava il vestito corto (*sagum*). La proibizione dell'uso di indumenti modani ha – ribadiamo – un carattere essenzialmente negativo e conservativo: «Ut nullus clericus sagum, aut vestimenta vel calceamenta saecularia, nisi quae religionem deceant, induere praesumant».⁹

Le successive *prescrizioni dei Concili* particolari ribadiscono l'ormai *consolidata differenziazione* nel modo di vestire dei chierici rispetto ai laici.¹⁰ Le indicazioni comunque si indirizzano sempre ad assicurare più della dignità e dell'onore l'uso di vesti convenienti e appropriate con sobrietà e semplicità. I *primi Concili ecumenici* che deliberano sul tema *stigmatizzano proprio l'ostentazione, il lusso e la ricercatezza nel costume clericale*.¹¹ Dagli interventi normativi si ricava che l'acquisita differenziazione nell'abbigliamento e le speciali prerogative dei chierici inducessero ad eccessi e cedimenti mondani nel modo di presentarsi e comportarsi pubblicamente. Il menzionato richiamo di Celestino I conserva pertanto tutta la sua validità e pregnanza.

2. 2. *La considerazione dell'abito clericale nella canonistica classica*

Nel *secondo millennio* cristiano la disciplina del vestiario clericale risulta ormai fissata e stabilizzata. Occorre sempre ribadire comunque che non risultano prescrizioni specifiche e positive sulla composizione, sulla foggia e sul colore delle vesti comuni (non liturgiche) dei ministri sacri, si impone solo una veste lunga, chiusa e discreta (il rosso e il verde sono sempre stati ritenuti colori impropri).¹² I frequenti interventi e le correzioni operative esprimono dunque il desiderio di preservare la correttezza e la modestia nel costume clericale.

Nel *Decreto di Graziano* la veste talare appare come l'indumento diffuso e abituale nel clero, escludendosi deroghe o esenzioni (ad es. nei viaggi o negli

⁹ CONCILIIUM MATISONENSE I (Macon, 581), can. 5, Mansi 9, 933.

¹⁰ Cfr. CONCILIIUM IN TRULLO QUINISEXTUM, can. 27, Mansi 11, 955; CONCILIIUM GERMANICUM, can. 7, Mansi 12, 367. L'abito clericale, diverso rispetto a quello secolare, viene espressamente richiamato da Gregorio Magno, L. 4, *Epistola XXIV*, L. 8, *Epist. V*; L. 10, *Epist. VII, LXV, CX*, PL 77, 699, 909-910, 946, 1003, 1040.

¹¹ CONCILIO ECUMENICO NICEA II (787), can. 16, in *Conciliarum oecumenicorum decreta*, eds. H. Jedin, G. Alberigo, Bologna, EDB, 1991 [= COD], pp. 150-151. cfr. anche CONCILIO ECUMENICO LATERANENSE II (1139), can. 4, COD, p. 197.

¹² Nella conservazione del vestito tradizionale si individuano quindi limiti di forma, tessuto, consistenza e restrizioni cromatiche. Per la preclusione del colore rosso cfr. SYNODUS NARBONENSE (589), can. 1, Mansi 9, 1015.

spostamenti).¹³ Il richiamo principale comunque è sempre allo stile e al contegno adeguato alla condizione degli ordinati: «Clericus professionem suam etiam habitu et incessu probet, et ideo nec vestibus, nec calceamentis decorem querat». ¹⁴ L'ostentazione e la ricercatezza nel presentarsi disdicono appunto alla sacralità della persona. Nel Decreto si palesa parimenti l'adozione di misure e sanzioni per reprimere gli abusi e le prevaricazioni.¹⁵

Le *raccolte di decretali* non si discostano dai principi delineati. Lo stato clericale tende ad acquistare maggior prestigio, considerazione e agiatezza. Il rischio dello sfarzo e dello sfoggio costituisce perciò un'insidia piuttosto insinuante. Il *Concilio Lateranense IV* sollecita dunque alla semplicità e alla discrezione.¹⁶ Dopo *Innocenzo III* e *Bonifacio VIII*, anche *Clemente V* si inserisce nella stessa linea di morigeratezza dei costumi del clero: «stabiliamo che qualunque chierico vestito con abiti di seta o di differenti colori, senza una ragionevole causa, qualora sia titolare di benefici, venga sospeso per sei mesi dal percepire i frutti». ¹⁷ Successivi Concili riprovano la mondanità del clero, la trascuratezza o l'improprietà nel vestire.¹⁸ Il *Concilio Lateranense V* a proposito dei sacerdoti sancisce espressamente: «Quare in presbyteratus ordine constituti vestes colorum, quae clericis a iure non prohibeantur, deferre debeant usque ad talos saltem demissas». ¹⁹ Esiste quindi un modello d'abito abbastanza definito ancorché diversificato.

Nella *canonistica classica* si recepisce il costume ormai consolidato, si ribadisce soprattutto il collegamento tra l'abito esteriore e l'onestà dei costumi con insistenti *richiami alla sobrietà e moderazione* e si prevedono *correttivi e sanzioni*.

2. 3. Dal Concilio di Trento al CIC 1917

L'ultimo passaggio di questo breve *excursus* storico sull'abito clericale concerne la *concretizzazione* e il *rafforzamento della disciplina nella modernità giuridica*. Da Trento al *Codex* c'è indubbiamente un legame e una continuità prescrittiva e deontologica.²⁰ La riforma della Chiesa trova un riscontro chiaro

¹³ Cfr. *Grat.* 1.23.22; 1.23.32; 1.41.8; 2.21.4.1-5.

¹⁴ *Grat.* 1.41.8.

¹⁵ «Nullus eorum, qui connumerantur in clero, uestimentum indecens habeat, siue in ciuitate degens siue in itinere ambulans, sed stolis utatur, quae concessae sunt clericis. Si uero quis tale quid fecerit, per unam ebdomadam suspendatur» (*Grat.* 2.21.4.2).

¹⁶ CONCILIO ECUM. LATERANENSE IV (1215), cost. 16, COD, p. 243.

¹⁷ Clem. 3.1.2. Per un inquadramento più generale del percorso di questo periodo cfr. sempre M. DE SANTI, *L'abito ecclesiastico*, cit., pp. 136-143.

¹⁸ Cfr. CONCILIO ECUM. DI COSTANZA, sess. XLIII (*De vita et honestate clericorum*), COD 449; CONCILIO ECUM. LATERANENSE V, sess. IX (5 maggio 1514), COD, pp. 619-620.

¹⁹ Loc. ult. cit.

²⁰ Per un inquadramento generale cfr. C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica. 1: L'edificazione del sistema canonistico, 1563-1903. 2: Il Codex iuris canonici, 1917*, Milano, Giuffrè, 2008.

e quasi emblematico nella moralizzazione e nella rinnovata obbedienza del clero. Il principio d'autorità e il senso dell'ordine gerarchico si rafforza e con esso l'austerità e il rigore nel costume ecclesiastico.²¹ La progressiva diffusa ottemperanza non elimina evidentemente ogni problema. Stando agli interventi autoritativi, la ricorrente piaga della doppiezza e della mondanità nel vestito dei ministri sacri conserva ancora una certa estensione, almeno fino al XVIII secolo. Pur nel riferimento alla normativa locale, si configura un'accentuata uniformità e omogeneità nel modello dell'abito clericale.

La XIV sessione del Concilio di Trento (25 novembre 1551) prende chiara posizione sul tema, confermando il principio consolidato della corrispondenza tra virtù interiore e abito esteriore, a fronte della confusione e sbandamento presente,²² prevede un efficace e severo regime sanzionatorio.²³ Il Concilio suffraga in seguito tale dovere per un motivo di esemplarità ed edificazione.²⁴ Nella *mens* dei Padri, l'abito è solo un segno esterno di un contegno globale ispirato alla coscienza della dignità e venerazione per lo stato clericale. Le disposizioni tridentine rimettevano agli Ordinari del luogo la fissazione della forma e del colore dell'abito. Anche a questo riguardo, la solerzia e il prestigio della Chiesa ambrosiana ebbe un'influenza notevole. Il I Concilio di Milano stabilì l'uso della talare nera: «In omni vestitu color tantum niger adhibeatur: nisi fortasse alium colorem requirat dignitatis gradus».²⁵ Parecchi concili particolari, pur con alcune eccezioni, si attennero alle stesse prescrizioni, generalizzando l'uso della tradizionale *vestis talaris nigra*.

Nella storia dell'abito clericale un altro passaggio importante è rappresentato dalla cost. *Cum Sacrosancta* di Sisto V. Si tratta del *primo intervento legislativo universale*. A fronte dei persistenti abusi, il Pontefice ingiunse l'uso della talare per gli ordinati (dalla tonsura in poi): «praecipimus, et mandamus, omnibus et quibuscumque Clericis [...] habitum Clericalem, vestes scilicet talares, [...] assumere, et iugiter deferre».²⁶ Il tenore della Costituzione fu

²¹ In questo processo positivo bisogna però rilevare anche l'accentuazione gerarchica e potestativa e un certo scadimento dalla razionalità classica al volontarismo legislativo moderno che ha motivato probabilmente un successivo forte allentamento dell'obbedienza e della disciplina.

²² «D'altra parte oggi la presunzione di certe persone e il disprezzo della religione è andato tanto oltre che, senza alcun riguardo per la propria dignità e l'onore dello stato clericale, essi portano, anche pubblicamente abiti laicali, tenendo il piede in due staffe, uno nelle cose divine e uno in quelle mondane» (can. VI, COD, pp. 716-717).
²³ *Ibidem*.

²⁴ CONCILIO ECUM. DI TRENTO, sess. XXII, can. 1, COD, pp. 737-738. Un successivo decreto precisa alcune condizioni per indossare l'abito clericale (sess. XXIII, can. 6, COD, p. 747).

²⁵ CONCILIUM MEDIOLANENSE I (1565), XIII, Mansi 34, 35. La talare ambrosiana tuttora diverge alquanto da quella romana a dimostrazione di una certa variabilità nelle forme e nei modelli di confezione degli abiti ecclesiastici.

²⁶ SISTO V, cost. *Cum Sacrosancta*, 9 gennaio 1589, in *Codicis iuris canonici fontes*, ed. G.G. Serédi, I, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1926, pp. 314-317.

poi temperato, ripristinando sostanzialmente il regime tridentino, con la cost. *Pastoralis*.²⁷ L'uso del *colletto romano* introdotto da *Urbano VIII* nel 1624 oltre ad assicurare un ulteriore segno distintivo, probabilmente rappresentava una misura di sobrietà e discrezione in un momento in cui si diffondeva l'uso collari e colletti particolarmente raffinati ed elaborati (merletti, ricami ecc.).²⁸ L'intervento delle Congregazioni romane, senza sminuire il ruolo dei concili provinciali e plenari, contribuì a rafforzare il senso della legislazione tridentina e sistina e a promuovere l'uso della talare lunga.

Il *CIC 1917* al *can. 136 § 1* recepisce la legislazione tridentina. Il *Codex* fissa la distinzione dell'abito clericale, rimettendo la determinazione del modello alle legittime consuetudini locali e alle prescrizioni dell'Ordinario del luogo. La serietà dell'obbligo è sancita inoltre dalla *perdita dell'ufficio* in caso di mancata correzione dalla deposizione ingiustificata dell'abito dopo un mese dall'ammonizione.²⁹ Alla privazione si aggiunge anche, in sede penale, la *sospensione* e l'*eventuale deposizione* dopo tre mesi dalla nuova ammonizione in caso di notorio abbandono dai doveri della condizione clericale.³⁰ L'abito *ad mentem Codicis* risulta in pratica *identificativo della persona del chierico*.³¹ Il mancato esplicito riferimento alla talare va integrato con la necessità d'uso nella celebrazione eucaristica: «Sacerdos, Missam celebraturus, deferat vestem convenientem quae ad talos pertingat et sacra ornamenta a rubricis sui ritus praescripta». ³² Il Codice e il magistero pontificio successivo suggellò un deciso incremento dell'osservanza nel clero. Di fatto la veste talare costituiva ormai da tempo il capo di abbigliamento più diffuso e seguito nel costume clericale. La Congregazione del Concilio non mancò peraltro di denunciare e correggere taluni abusi e irrispondenze.³³

²⁷ SISTO V, cost. *Pastoralis*, 31 gennaio 1589.

²⁸ Cfr. M. DE SANTI, *L'abito ecclesiastico*, cit., p. 155.

²⁹ Cfr. *can. 188*, n. 7 *CIC 1917*.

³⁰ «Clerici, contra praescriptum *can. 136*, habitum ecclesiasticum et tonsuram clericalem non gestantes, graviter moneantur; transacto inutiliter mense a monitione, quod ad clericos minores attinet, servetur praescriptum eiusdem *can. 136*, § 3; clerici autem maiores, salvo praescripto *can. 188*, n. 7, ab ordinibus receptis suspendantur, et si ad vitae genus a statu clericali alienum notorie transierint, nec, rursus moniti, resipuerint, post tres menses ab hac ultima monitione deponantur» (*can. 2379*).

³¹ È indicativo il richiamato *can. sui laici*, *supra* nt. 4.

³² *Can. 811 § 1*. La prescrizione si riteneva estesa alle funzioni sacre in generale.

³³ Cfr. S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO, *Lett. circ.*, 1 luglio 1926, «AAS», 18 (1926), p. 312; S. CONGR. DEL CONCILIO, *decr. Prudentissimo sane*, 28 luglio 1931, «AAS», 23 (1931), pp. 336-337; S. CONGREG. DEI SEMINARI E DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, *Monitum*, 20 luglio 1949, in *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, ed. X. Ochoa, II, Roma, Ediurcla, 1969, n. 2067, col. 2618.

3. LA DISCIPLINA ATTUALE

Nella storia si registra dunque una preoccupazione univoca e costante di promozione, da un canto, del decoro e della dignità degli ordinati, dall'altro, della moderazione e semplicità degli uomini di Dio.³⁴ L'inserimento in un preciso *ordo*, sacramentalmente configurato, determina d'altronde un rilievo pubblico e persistente della figura del ministro e una speciale forma di appartenenza a Cristo e alla Chiesa. La regolazione del vestito corrisponde ad un classico esempio di *maturazione della consuetudine canonica*. La normativa vigente allora non rappresenta altro che la *ricezione del costume consolidato* in linea con la tradizione e l'inculturazione della vita di fede.³⁵ L'assenza di una previsione universale omologante (se si esclude solo parzialmente la breve parentesi della cost. *Cum Sacrosanctam*) si traduce nella fissazione di un principio direttivo: l'esigenza di uniformità e riconoscibilità di ministri si coniuga con la varietà e particolarità locale. Un problema diverso è l'indisciplina e l'indocilità (una sorta di scomposta reazione all'accentuazione del principio gerarchico e di autorità) che ha caratterizzato il postconcilio e che purtroppo continua a corrompere la mentalità di molti pastori.³⁶

3. 1. *La genesi e il contenuto del can. 284*

Nel contesto del Concilio Vaticano II non emerse l'istanza o l'intenzione di cambiare l'assetto raggiunto circa l'abito clericale. Il decr. *Presbyterorum ordinis*, pur non contenendo sollecitazioni o specificazioni riguardo all'abbigliamento dei presbiteri, contiene una forte spinta all'immedesimazione cristologica e alla dedizione pastorale quale peculiare via di santità.³⁷ Il rifiu-

³⁴ I due valori o principi segnalati per quanto siano ambivalenti e abbiano talora portato a scompensi applicativi non appaiono dialettici e contrastanti ma armonici e convergenti. L'esempio di povertà di Cristo non contrasta con la pulizia e la buona qualità del vestito. L'apprezzamento per la tunica inconsueta di Gesù ha esercitato spesso un valore esemplare e di richiamo (cfr. *Gv* 19, 23-24).

³⁵ Suscita qualche riserva l'impostazione della questione in L. TRICHET, *Un costume clerical... Pourquoi? Réflexions à partir de la discipline en vigueur en France, des origines à nos jours*, «L'année canonique», 29 (1985-1986), pp. 277-280 (§ v. *Tradition ou adaptation?*).

³⁶ Cfr. ad es.: J. HERRANZ, *Nei dintorni di Gerico*, Milano, Ares, 2005, pp. 127-159; J. RATZINGER, *Rapporto sulla fede*, Cinisello Balsamo, Edizioni paoline, 1985, pp. 25-54; L. SCHEFFCZYK, *La Chiesa: aspetti della crisi postconciliare e corretta interpretazione del Concilio Vaticano II*, Milano, Jaca book, 1998. Le defezioni sacerdotali e religiose, lo svuotamento dei seminari e dei noviziati, lo sbandamento dottrinale, morale e disciplinare del clero, gli abusi liturgici sono stati sintomi evidenti di un certo malessere, tuttora non debellato.

³⁷ Tra i molteplici riferimenti alla coerenza e all'obbedienza si può citare ad es. questo passo: «La carità pastorale esige pertanto che i presbiteri, lavorando in questa comunione, con l'obbedienza facciano dono della propria volontà nel servizio di Dio e dei fratelli, ricevendo e mettendo in pratica con spirito di fede le prescrizioni e i consigli del sommo Ponte-

to o, più spesso, il semplice abbandono della pratica o correttezza dell'abito ecclesiastico corrispose ad un malinteso adattamento o, piuttosto, cedimento allo spirito mondano e secolaristico della modernità. Lo sbandamento e il rapido deterioramento degli usi emerge anche dalle ammonizioni e dagli interventi correttivi nella fase di approntamento del nuovo codice. Il magistero pontificio ribadisce infatti con sentiti e accorati appelli il valore e l'utilità della conservazione del costume tradizionale.³⁸ Un minimo riferimento al contesto aiuta a percepire meglio il disegno e l'aspirazione dei codificatori.

Nei lavori di revisione del CIC è significativo che non emerse il proposito di innovare o cambiare né, in buona parte, il modello o lo schema regolativo né, soprattutto, il contenuto della prescrizione legislativa. Nella prima sessione del *Coetus studiorum de sacra hierarchia* (24-28 ottobre 1966) i consultori espressero l'intento di conservare il regime concernente l'abito ecclesiastico in vigore: «De habitu ecclesiastico, iuxta omnes, retinenda est norma, qua obligantur clerici ad deferendum habitum ecclesiasticum, secundum iuris particularis praescripta».³⁹ Il consenso fu pertanto unanime. L'unica puntualizzazione riguardò anzi la conservazione del riferimento alla consuetudine locale al di là del diritto particolare scritto già prevista nel codice del 1917.⁴⁰ La formulazione del canone 136 (la numerazione corrispondeva evidentemente a quella del codice precedente) del 1966 pertanto, aggiornata soltanto alla competenza delle Conferenze episcopali, non subì modifiche e rimase sostanzialmente immutata fino alla definitiva approvazione e promulgazione (can. 284 CIC 83).⁴¹ La risalenza del concorde consenso lo sottrasse anche a futuri ripensamenti. I consultori e le successive istanze, pur coscienti delle spinte e delle sollecitazioni in atto, non ritennero dunque di mutare l'originario indirizzo.

Il tenore della norma codiciale è chiaro e perentorio. L'*ingiunzione universale* riguarda l'*obbligo di portare un decoroso abito clericale*. Le caratterizzazioni delle precedenti prescrizioni ecclesiastiche (tridentina e sistina) che suf-

fice, del loro vescovo e degli altri superiori, e dando volentieri tutto di sé in ogni incarico che venga loro affidato, anche se umile e povero». (PO 15).

³⁸ Cfr. ad es. PAOLO VI, *Discorso ai parroci e ai predicatori quaresimalisti di Roma*, 17 febbraio 1969 e 17 febbraio 1972; *Discorso al clero romano*, 10 febbraio 1978; GIOVANNI PAOLO II, *Lettera ai sacerdoti*, 8 aprile 1979; *Discorso al clero di Roma*, 9 novembre 1978 (non si indica la localizzazione di questi come degli altri documenti della Santa Sede facilmente rintracciabili nel sito www.vatican.va).

³⁹ «Communicationes», 16 (1984), p. 179.

⁴⁰ «Ad petitionem cuiusdam consultoris, retinetur etiam quod specialis mentio fiat consuetudinis et non solummodo iuris particularis scripti» (*ibidem*).

⁴¹ «insuper consentiunt omnes ut determinatio iuris particularis scripti pertinet ad Conferentias episcopales. Quare proponitus textus: Can. 136: "Omnes clerici decentem habitum ecclesiasticum, iuxta normas ab Episcoporum Conferentiis editas atque legitimas locorum consuetudines, deferant"» (*ibidem*). L'unico cambiamento rispetto al testo attuale è la soppressione dell'aggettivo iniziale (*Omnes*), in quanto ridondante.

fragavano il comando con l'assoluta generalità (*omnes clerici*) e persistenza temporale (*semper*) della previsione sono state prudentemente espunte.⁴² L'eliminazione non compromette comunque l'abitudine e costanza del vestiario clericale, specie nel contesto pubblico. La dottrina ritiene unanimemente che il *decens habitus* indichi la convenienza, appropriatezza e dignità del vestito, senza cedimenti al lusso e alla ricercatezza.⁴³ Il ministro sacro insomma deve essere chiaramente individuabile e non deve disdire all'intrinseca stima e rispettabilità della persona nel modo di vestire. La concreta modalità di attuazione è rimessa alla determinazione delle Conferenze episcopali. L'innovazione legislativa si conforma all'orientamento conciliare di riconoscimento e promozione dell'azione comune dei Vescovi di un Paese o di un'area compatta. La spettanza episcopale congiunta rispetta meglio la collaborazione gerarchico-pastorale ed evita disparità o divari in ambiti geografici e culturali omogenei. La competenza normativa collettiva chiaramente non lede o sminuisce il controllo e la vigilanza del singolo Vescovo in fase esecutiva. Il codice attuale ha eliminato peraltro ogni specifico regime sanzionatorio. Il persistente riferimento alle consuetudini locali indica che il criterio prescrittivo si conforma anche alle tradizioni e alle aspettative diffuse nel popolo cristiano. L'indicazione è una forma di rispetto e considerazione per l'inclinazione e la sensibilità di tutti i fedeli che devono poter riconoscere e onorare nel ministro il segno sacro. Il sacerdozio ordinato si pone al servizio del sacerdozio comune dei fedeli.⁴⁴

Il can 284 CIC trova una corrispondenza nel can. 337 CCEO che prevede: «Per quanto riguarda la foggia dell'abito dei chierici, si osservi il diritto particolare».⁴⁵ La normativa orientale non prevede dunque l'obbligo dell'uso dell'abito ma demanda integralmente la regolamentazione al di-

⁴² L'esenzione dei diaconi permanenti evidentemente richiedeva un'adeguazione della normativa (cfr. can. 288). Una certa rigidità interpretativa portava ad esigere l'uso della talar anche in operazioni peculiari o estranee al ruolo ecclesiale (es. pratica sportiva, escursionistica, ecc.).

⁴³ Cfr. ad es. J. DE OTADUY, *Comentario c. 284*, in *Comentario exegetico al codigo de derecho canonico*, eds. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona, Eunsa, 2002, II/1, pp. 363-365; H. J. F. REINHARDT, *Kommentar c. 284*, in *Münsterischer Kommentar zum Codex iuris canonici*, ed. K. Lüdicke, Ludgerus, Essen, November 1996; W. F. ROTHE, *De obligatione deferendi habitum ecclesiasticum. Die kirchlichen Bekleidungs Vorschriften für Kleriker nach c. 284*, «Archiv für katholisches Kirchenrecht», 170 (2001), pp. 23-50.

⁴⁴ Cfr. A. CATTANEO, *El sacerdote al servicio de la misión de los laicos*, «Ius Canonicum», 46 (2007), pp. 51-72; P. RODRÍGUEZ, *Sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune nella struttura della Chiesa*, «Romana», 4 (1987), pp. 162-176.

⁴⁵ Nelle corrispondenze si riporta: «CCEO: corrisponde al c. 387 che non esige l'uso dell'abito, e rimanda al diritto particolare. Ved. Inoltre, il c. 388 CCEO» (T. RINCÓN-PÉREZ, *Comentario c. 284*, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari*, ed. it. J. I. Arrieta, Roma, Coletti a San Pietro, 2013, p. 244).

ritto particolare.⁴⁶ La disposizione, benché non impositiva, sembra chiaramente supporre l'esistenza dell'*habitus clericalis* (l'*habitus ecclesiasticus* viene quindi più rispondermente l'*habitus clericorum*).⁴⁷ A fronte di una minor uniformità e omologazione nella confezione del vestito, l'autonoma previsione pare riguardare in definitiva più il *quomodo* (la foggia) che l'*an* del dovere. Non è un mistero che il senso della sacralità e il rigore della tradizione è probabilmente più accentuato e sentito nella cultura orientale, ove, non a caso, l'uso di una veste talare (diversamente configurata) perdura tranquillamente e si conforma ancor più al costume e alla mentalità bizantina e medio orientale.

3. 2. *Le prescrizioni dei Direttori e la relativa interpretazione*

La regolamentazione codiciale ha ricevuto un'*autorevole e puntuale precisazione* attraverso il *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri* del 1994 e la nuova edizione del 2013.⁴⁸ Il testo del Direttorio non solo ribadisce e puntualizza l'obbligo dell'abito ecclesiastico, fornendone ragioni e motivazioni, ma, in un certo senso, "universalizza" la convenienza e adeguatezza della talare. La spiegazione del Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi inoltre ha suffragato il contenuto e la forza del documento. A manifestare meglio la complessiva attenzione ecclesiale, a tali Direttori si può aggiungere anche lo specifico rilievo contenuto nel *Direttorio dei Vescovi* del 2004.⁴⁹ Di seguito esaminiamo brevemente il tenore dei diversi interventi.

Il *Direttorio del 1994* dedica un numero della trattazione all'obbligo dell'abito ecclesiastico nel contesto della *spiritualità del presbitero* e segnatamente dell'*obbedienza*.⁵⁰ Il punto si articola in quattro capoversi che illustrano la motivazione, il contenuto, l'impegno correttivo e la "sintomatologia" della mancata pratica dell'obbligo. L'impronta del testo è prevalentemente formativa e motivazionale, non manca comunque un intento prescrittivo e sollecitatorio. Per ciò che concerne il valore ermeneutico della disciplina vigente il Direttorio dispone: «Per questa ragione, il chierico deve portare "un abito ecclesiastico decoroso, secondo le norme emanate dalla Conferenza episcopale e secondo le legittime consuetudini locali", ciò significa che tale

⁴⁶ Nel diritto particolare devono intendersi comprese tanto le prescrizioni positive tanto le consuetudini locali, cfr. *supra* nt. 40.

⁴⁷ La formulazione di rinvio non pare avere insomma un contenuto negativo, è legato presumibilmente alla disparità e articolazione delle diverse tradizioni rituali.

⁴⁸ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, 31 gennaio 1994; CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri (nuova edizione)*, 11 febbraio 2013.

⁴⁹ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi "Apostolorum successores"*, 22 febbraio 2004.

⁵⁰ Cfr. Cap. II. *Spiritualità sacerdotale*, 9. *L'obbedienza*, n. 66.

abito, quando non è quello talare, deve essere diverso dalla maniera di vestire dei laici, e conforme alla dignità e alla sacralità del ministero. La foggia e il colore debbono essere stabiliti dalla Conferenza dei Vescovi, sempre in armonia con le disposizioni del diritto universale». L'integrazione suppone quindi la validità e il riferimento universale e prototipico della veste talare. Per le specifiche caratteristiche dell'abito clericale si puntualizza espressamente un duplice requisito: 1) la differenziazione da quello comune dei laici e 2) la conformità con l'onorabilità e il carattere sacro del ministero.⁵¹ Riguardo alle prescrizioni particolari si precisa inoltre la consonanza e coerenza con le disposizioni universali.⁵² Il Direttorio sancisce altresì che la prassi contraria all'abito clericale per la sua incongruenza e irrazionalità non dà luogo ad una consuetudine contraria o, piuttosto, ad una desuetudine dello specifico dovere e deve essere pertanto sradicata. La diffusione dell'abuso, per quanto estesa e generalizzata, non legittima mai una forma di convalida e implicita tolleranza.

A fronte della specifica interpellanza di un Vescovo brasiliano circa il carattere pastorale ed esortativo oppure giuridico-vincolante del punto 66 del Direttorio del 1994, il *Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi* ha chiarito espressamente il *valore prescrittivo e giuridicamente vincolante del disposto*.⁵³ Tale forza normativa si desume dalla natura sostanziale di decreto generale esecutivo del Direttorio e dalla capacità quindi di determinare la maniera di eseguire le leggi universali della Chiesa.⁵⁴ Il documento in questione pertanto, dopo aver riportato il fondamento dottrinale e le ragioni pastorali della prescrizione, determina più concretamente il modo di eseguire la legge universale sull'uso del vestito ecclesiastico e sollecita la retta applicazione della disciplina canonica, senza rilassamenti o cedimenti. La nota di chiarimento precisa altresì che compete al Vescovo, col supporto della Conferenza episcopale, urgere l'esecuzione del dovuto e rimuovere i comportamenti illeciti circa la veste ecclesiastica.

⁵¹ Si ricava che il *decens habitum ecclesiasticum* non è solo decente e adeguato ma appunto rispettabile e indicativo della funzione svolta.

⁵² L'indicazione è implicita d'altronde nella previsione del can. 455. Non esistendo prescrizioni circa la foggia precedentemente stabilite, devono desumersi dalla consuetudine consolidata, recepita appunto nella salvaguardia e promozione della veste talare. Una proibizione o divieto pregiudiziale e ingiustificato della talare apparirebbero ad es. contrari alle espresse esortazioni della Sede Apostolica.

⁵³ PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Esclarecimiento a respeito do valor vinculante do art. 66 do Diretório para o ministério e a vida dos Presbíteros (anexo)*, 22 ottobre 1994, n. 1, «Communicationes», 27 (1995), p. 193.

⁵⁴ Cfr. can. 32. Può essere utile ad inquadrare il valore dei documenti anche J. A. CARVAJAL, *Los directorios en el derecho canónico*, Roma, Pontificia Università della Santa Croce, 2003; J. OTADUY, *Un exponente de legislación postconciliar. Los directorios de la Santa Sede*, Pamplona, EUNSA, 1980.

In linea con la sollecitazione del compito specifico del Vescovo, si pone anche la chiara indicazione del *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi*: «Il Vescovo vigili sulla correttezza nel vestire dei presbiteri, anche religiosi, secondo la legge universale della Chiesa e le norme della Conferenza Episcopale, in modo che risulti sempre palese la loro condizione sacerdotale e siano anche nell'abito testimoni viventi delle realtà soprannaturali che sono chiamati a comunicare agli uomini». ⁵⁵ Il ruolo pastorale episcopale, come si desume chiaramente dal tenore delle segnalazioni del paragrafo, non si limita al controllo, per così dire, ispettivo e riprensivo, comporta *in primis* lo stimolo e il supporto alla correttezza dell'atteggiamento dei chierici. ⁵⁶

Un certo rilievo merita anche il *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri* del 2013. Si tratta dichiaratamente di una “nuova edizione” non di un completo ripensamento o riformulazione del testo. Il Documento riporta e amplia anche il punto relativo all'abito ecclesiastico. ⁵⁷ Il presente disposto conserva integralmente il precedente, lo integra con due nuovi capoversi e rende più chiaro e lineare il contenuto precettivo del dovere. In consonanza con la più pregnante intitolazione, si amplia la motivazione pastorale («segno esteriore di una realtà interiore», «salvaguardia della povertà e della castità») e si rafforza la inderogabilità dell'obbligo. Per quanto concerne i *contenuti prescrittivi* si estende espressamente la disciplina al diacono transeunte, si suffraga l'universalità del riconoscimento dell'abito talare e la sua accresciuta opportunità, si sottolinea l'esigenza della rimozione delle prassi contrarie, si collega espressamente l'uso dell'abito al *semper et ubique* dell'identità del sacerdote. Le puntualizzazioni del Pontificio Consiglio, peraltro espressamente richiamate dal dettato, devono evidentemente ritenersi applicabili anche al presente *Direttorio*. ⁵⁸

L'attenzione della Sede Apostolica circa l'osservanza dell'uso dell'abito clericale appare dunque costante e determinata. Gli interventi direttivi si inquadrano peraltro in un diffuso contesto di contestazione e rilassatezza. ⁵⁹ Considerando anche il ruolo di esemplarità e riferimento svolto dalla Prima

⁵⁵ CONGR. PER I VESCOVI, *Dir. "Apostolorum successores"*, n. 80.

⁵⁶ In questo contesto (IV. *Il Presbiterio*, nn. 75-83) non si menzionano i diaconi.

⁵⁷ L'ex n. 66 (*Obbligo dell'abito ecclesiastico*), secondo la stessa logica e sistemática, diviene l'attuale n. 61 significativamente intitolato: «*Importanza e obbligatorietà dell'abito ecclesiastico*».

⁵⁸ Cfr. nt. 250 *Direttorio 2013*. L'applicazione dell'interpretazione del 1994 anche all'attuale *Direttorio* è pacifica cfr. anche T. RINCÓN-PÉREZ, *Comentario c. 284*, cit., p. 244.

⁵⁹ Fa comprendere il clima polemico attuale l'inciso e il contenuto di quest'affermazione «Parece clara en el momento presente (aunque sea una norma muy ampliamente contestada entre los propios clérigos) la voluntad del legislador de mantenerla, de modo que en varias ocasiones ha urgido el cumplimiento de esa obligación como signo inequívoco de consagración y de identidad del que desempeña un ministerio público» (J. SAN JOSÉ PRISCO, *Comentario Carta Circular sobre el traque ecclesiastico*, «Revista Española de Derecho Canónico», 70 [2013], p. 326).

Sede, è indicativo di taluni cedimenti lo stesso richiamo contenuto nella *Lettera circolare sull'abito ecclesiastico* del 2012.⁶⁰

3. 3. La legislazione complementare

Lo schema adottato dal Legislatore, in linea con la tradizione canonica, è stato quello di demandare alle istanze particolari la *ragionevole determinazione della modalità di ottemperanza* alla prescrizione universale. L'attribuzione regolamentare rientra nella *competenza legislativa delle Conferenze episcopali*.⁶¹ La coerenza e univocità disciplinare implica comunque che la legislazione complementare si conformi ai *criteri fissati dal Direttorio* (distinzione e decoro del vestito).⁶² Fermo restando la "universalizzazione" della veste talare, sopra accennata, la risoluzione collegiale episcopale concerne la foggia e il colore dell'abito e gli eventuali parametri operativi e discretivi. Quasi tutte le Conferenze episcopali hanno provveduto a specificare la previsione generale.⁶³ Il problema più sentito resta ad ogni modo l'applicazione e l'effettività della regolamentazione prevista. Il riferimento alle legittime consuetudini locali esprime una manifestazione di fiducia e rispetto per le tradizioni invalse e l'auspicabile esigenza di un ampio consenso comunitario.⁶⁴

La legislazione complementare per lo più ha statuito l'alternativa, ormai consolidata, tra talare e *clargyman* (giacca e pantaloni abbinati, normalmente scuri, con specifico colletto). Le previsioni sono in genere abbastanza ampie e sintetiche anche per evitare un eccessivo casuismo e minuziosità descrittiva (l'abito clericale a differenza di quello religioso è identificativo della funzione ma non qualificante o rappresentativo di una specifica appartenenza). Una certa attenzione è posta in genere nella precisazione della forma del colletto (romano) che è divenuto il principale e più immediato segno identi-

⁶⁰ SEGRETERIA DI STATO, *Lettera Circolare sull'abito ecclesiastico*, Prot. N. 193.930, 15 ottobre 2012, «Revista Española de Derecho Canónico», 70 (2013), pp. 323-324. La missiva si pone in continuità con la previsione di GIOVANNI PAOLO II, *Regolamento Generale della Curia Romana*, 1 luglio 1999, art. 35.

⁶¹ Osserva J. Otaduy: «no puede olvidarse, con todo, que la competencia atribuida por el c. 284 a las Conferencias Episcopales es la de establecer el tipo de traje que se considera adecuado para un clérigo en aquel lugar, no la obligación de llevarlo, que se encuentra establecida en ese canon» (*Comentario c. 284*, pp. 364-365).

⁶² Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Esclarecimiento a respeito*, n. 6, p. 194.

⁶³ Cfr. *Legislazione delle conferenze episcopali complementare al C.I.C.*, eds. J. T. Martín de Agar, L. Navarro, Roma, Coletti a San Pietro, 2009. Dal prospetto riassuntivo (*Tavola per Paesi e canoni*) risulta che su 69 Conferenze 58 hanno provveduto (pp. 1362-1363).

⁶⁴ In generale la desuetudine o l'indifferenza, in maniera forse ancor più insidiosa della patente violazione, è una sconfitta per l'ordine giuridico e la pratica della giustizia. Le tradizioni locali dovrebbero apportare non sottrarre beni e valori al patrimonio comune.

ficativo dei ministri cattolici.⁶⁵ Il ruolo prioritario e privilegiato che, stando al Direttorio, assume la talare per il significato evocativo e garantista che comporta non sempre si evince dalle disposizioni interepiscopali. In alcuni casi però si dispone l'esclusività della tonaca.⁶⁶ Il riferimento cromatico è per lo più assente, non si esclude e anzi si suppone che la regolamentazione sia integrata dalla consuetudine. Nella legislazione di alcune Conferenze si considera anche il clero religioso con un particolare apprezzamento per l'uso dell'abito del proprio istituto. La normativa particolare, probabilmente conscia della problematicità della ricezione e delle riserve di alcuni, sovente illustra anche la finalità e la motivazione della prescrizione ad incentivarne magari l'applicazione e sottolinearne la valenza positiva. A dimostrazione di una certa varietà di scelte e opzioni, in alcuni paesi è permesso l'uso di altri tipi di vestiti con un segno di distinzione (in genere una croce).⁶⁷ Anche in questi casi emerge però l'esigenza della dignità, serietà, sobrietà degli indumenti.

4. IL CONTENUTO DISCIPLINARE E "MINISTERIALE" DEL SEGNO

Esaminata la disciplina vigente (principi e contenuto), vogliamo "esplorare" meglio il *sensu* e il *rilievo del dovere* 'ad honestatem habitus' del chierico. L'obbligo del ministro sacro di indossare un vestito conveniente è soltanto "disciplinare" (oggetto di una scelta discrezionale dell'autorità per il buon ordine della comunità) oppure ha un'ulteriore portata essenzialmente "ministeriale" (iscritta nella logica della funzione), trascendente la mera osservanza di un comando legittimo? La domanda proposta già adombra la chiave di soluzione della problematica, richiede tuttavia una maggior esplicazione e

⁶⁵ «Outside liturgical functions, a black suit and Roman collar are the usual attire for priest. The use of the cassock is at the discretion of cleric» (*Legislazione della Conferenze episcopali*, p. 1190 [USA]); «Clerics are to wear simple and clean clothes with a Roman collar. They should wear cassock or Chinese gown when they perform liturgical act in the Church» (*ibidem*, p. 260 [Cina]).

⁶⁶ «La soutane rest l'habit normal du prêtre» (*Legislazione della Conferenze episcopali*, p. 143 [Bènin]); «The ecclesiastical dress of clerics is the white soutane» (*ibidem*, p. 403 [Gambia e Sierra Leone]).

⁶⁷ «En algunos países está permitido el uso de otro tipo de vestimenta o signos eclesiales como el traje – digno, serio, oscuro... – con la cruz como señal de la condición clerical (Filipinas, Ecuador, Colombia, Escandinavia, Uruguay)» (J. DE OTADUY, *Comentario c. 284*, cit., p. 364). La disposizione per le Filippine prevede: «The proper clerical attires approved by the Catholic Bishops' Conference of the Philippines are as follow: 1. Cassock or religious habit; 2. Clergyman's suit; 3. Trousers of dark one-tone color or white, and shirt of one-tone color, with the clerical collar. The shirt may also be either *polo-barong* or *barong Tagalog*, with a distinctive cross. The *polo-barong* or *barong Tagalog* with a distinctive cross is clerally distinguished as a clerical attire and is accepted by the people as such, and is sanctioned by the usage of the clerics» (*Legislazione delle Conferenze episcopali*, cit., p. 340).

puntualizzazione dei concetti. Una malintesa impostazione della questione rischia infatti di eccedere nell'interpretazione volontaristica o viceversa intellettualistica della prescrizione normativa. Un'avventata risposta al quesito può condizionare ad esempio la soluzione del quesito successivo (*infra* § v. *Esiste un diritto del soggetto all'uso dell'abito ecclesiastico?*) e l'approccio ai casi proposti (seminaristi e diaconi permanenti). Propendiamo pertanto per un esame attento, cauto e ponderato dell'interrogativo. L'esperienza millenaria attesta evidentemente la storicità e variabilità del costume ecclesiale in materia e la disponibilità da parte dell'autorità. L'approfondimento anche direttivo compiuto rivela il forte carattere identitario e funzionale richiesto dalla significazione sacramentale dell'*ordo*.

Il punto di partenza del ragionamento è costituito dall'accertamento del valore e dell'estensione della riconoscibilità e adeguata presentazione dei ministri sacri. Precedentemente abbiamo parlato di un *significato antropologico, teologico, giuridico, pastorale e sociologico dell'abito clericale*, probabilmente si potrebbero aggiungere anche altri profili di convenienza, è utile dunque aver presente che il corretto modo di vestire si innesta in una realtà più ricca e ampia del mero adempimento di un dovere. L'osservanza della disposizione ecclesiastica non si riduce insomma solo ad una forma di obbedienza o soggezione gerarchica. Da un punto di vista antropologico e simbolico il vestito è infatti *segno indicativo e manifestativo della stessa persona*. In prospettiva teologica ed ecclesiologica l'abito, al di là della sua ascendenza storica, rivela *l'identità sacramentale e il vincolo ecclesiale del ministro*. Nell'orizzonte giuridico, anche se torneremo più ampiamente sul punto, individua la *giustizia delle relazioni sociali*. In un'ottica pastorale si indirizza a facilitare *la testimonianza cristiana e la salvezza delle anime*. In chiave sociologica si conforma alla sensibilità per *la cultura dell'immagine e il linguaggio dei segni*. L'abito del chierico, anche prescindendo dal faticoso cammino percorso per compendiare decoro e semplicità, è manifestazione della presenza e disponibilità del buon pastore in mezzo al suo popolo.⁶⁸

In un'ottica realista, l'indiscussa giuridicità dell'obbligo, al di là della misura abbastanza chiara e definita, non può mancare di interrogarsi sulla *matrice o fondamento* e, soprattutto, sulla *titolarità della spettanza*. La fonte del dovere non pare riconducibile unicamente alla volontà dell'autorità costituita, risponde anche alla logica delle cose e delle persone sacre. Il debito possiede infatti una razionalità ed esigibilità legata alla vita e alla missione del ministro. L'abito clericale non è semplicemente una sorta di "cele-

⁶⁸ L'espressione 'buon pastore' può evocare tanto la qualità e solerzia del ministro tanto, e forse a maggior ragione, la rappresentazione cristologica, che è configurativa della persona. Nel ruolo del ministro il semplice essere e la presenza talora è più significativo del fare e dell'adoperarsi.

bret a vista” (un documento ecclesiastico di riconoscimento), rappresenta piuttosto un elemento della “biografia” della persona, si inserisce appunto nell’essere e nel servizio del presule. L’abito ecclesiastico in questo senso è un *bene giuridico* per il singolo (garanzia di dignità e sobrietà) e per l’intera comunità cristiana e non solo (richiamo al carattere sacramentale, con tutto ciò che ne deriva). L’onestà e convenienza nella presentazione e, quindi, nel vestire (ma non solo) è dovuta moralmente e giuridicamente (*ad alios*). Il regime dell’obbedienza (competenza, regolamentazione, sanzioni, ecc.) e la concreta forma e modalità esecutiva sono determinati normativamente e assumono una conseguente ulteriore valenza etica. Il dover essere in pratica si estende ben oltre l’approvazione sociale o la discrezione del vestito, coinvolge l’incidenza dell’*ordo* nella *communio ecclesiastica*.⁶⁹ La giuridicità dell’*habitus clericalis* è dunque legata ad una manifestazione di giustizia legale ma riflette la pubblicità del ministero.

Per comprendere meglio la portata dell’obbligo bisogna anzitutto precisare la *bontà* e *positività* dell’*aspetto disciplinare*.⁷⁰ La disciplina è sovente intesa come una restrizione o un vincolo alla libertà individuale che deriva dalla volontà del preposto. In tale concezione il rilievo esterno (puramente volontaristico e discrezionale) e limitativo (compressione della sfera personale) compromettono la *reale valenza perfetta e integrativa dell’ordine positivamente costituito*.⁷¹ La disciplina, specie nel contesto ecclesiale, non va intesa invece come un’imposizione estranea e formale ma come la *ricezione e fissazione autoritativa dello sviluppo organico e sostanziale di un costume comune e condiviso*. Al di là di pregiudizi antiggiuridisti, la regolamentazione non costituisce un appiattimento o un’omologazione delle condotte individuali, rappresenta piuttosto un *ampliamento razionale e solidale delle prerogative individuali*. Il *bonum agere* diretto e coordinato non è quindi una diminuzione ma un’affermazione di libertà.⁷² Orbene, il senso autentico e genuino dell’ordine ecclesiale rapporta l’abito clericale a una pacifica esigenza di verità, appropriatezza e uniformità nel vestire dei ministri.

⁶⁹ Se anche non ci fosse una specifica prescrizione e una differenziazione esterna, come nei primordi del cristianesimo, non per questo verrebbe meno l’esigenza di garantire uno stile ed un contegno adeguato e peculiare del clero nella sfera pubblica.

⁷⁰ A livello teorico e fondamentale può essere illuminante quanto delineato da C. J. Errázuriz circa l’integrazione della disciplina nei beni primari della comunione (*Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 196-200).

⁷¹ Per ordine positivamente stabilito ci riferiamo qui alle prescrizioni di diritto umano, non alla considerazione valoriale (positività, utilità, validità o simile).

⁷² «Quanto più si fa il bene, tanto più si diventa liberi. Non c’è vera libertà se non al servizio del bene e della giustizia. La scelta della disobbedienza e del male è un abuso della libertà e conduce alla schiavitù del peccato» (*Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1733, in generale cfr. nn. 1731-1738).

L'ultimo passaggio concerne appunto l'*esigenza di verità e identità connessa al segno dell'abito clericale*. Ci sembra che le indicazioni recenti abbiano voluto sottolineare proprio la *portata sacramentale e ministeriale dell'obbligo*. Alla funzione di distinzione e riconoscibilità agli occhi della comunità (pubblicità del ministero), si associa pure il *valore di caratterizzazione e coerenza della condizione del ministro*.⁷³ L'oggettività della spettanza assume anche un connotato soggettivo e personale di arricchimento della rappresentazione cristologica. La cristoconformazione sacramentale trova infatti nella specificità e congruenza dell'abbigliamento un riscontro non solo *ad alios* ma anche *pro se*. Come delinea chiaramente Benedetto XVI: «il sacerdote non appartiene più a se stesso [...] è “proprietà” di Dio. [...] Nel modo di pensare, di parlare, di giudicare i fatti del mondo, di servire ed amare, di relazionarsi con le persone, anche nell'abito, il sacerdote deve trarre forza profetica dalla sua appartenenza sacramentale».⁷⁴ La patente manifestazione dell'*appartenenza sacramentale* è allora fonte di efficacia e incisività della missione. A ben vedere la consacrazione sacramentale è solo la matrice della ministerialità.⁷⁵ Il carattere essenzialmente sacro del ministero implica comunque che l'aspetto funzionale si congiunga sempre con quello simbolico. Il *profilo strumentale* comporta *disponibilità e sollecitudine* nel servizio; il *profilo rappresentativo* indica *permanenza, costanza e peculiarità* nella figura del ministro (*semper et ubique sacerdos*). Il vincolo di consacrazione e la pubblicità della missione hanno un rilievo esterno e relazionale molto espressivo e significativo proprio nell'abito clericale. In una sana prospettiva ministeriale insomma la previsione del vestito non dovrebbe esprimere una coercizione o un onere, ma piuttosto una forma di lealtà e riconoscenza istituzionale.⁷⁶

⁷³ «[...] è particolarmente sentita la necessità che il presbitero – uomo di Dio, dispensatore dei suoi misteri – sia riconoscibile agli occhi della comunità, anche per l'abito che porta, come segno inequivocabile della sua dedizione e della sua identità di detentore di un ministero pubblico. Il presbitero dev'essere riconoscibile anzitutto per il suo comportamento, ma anche per il suo vestire in modo da rendere immediatamente percepibile ad ogni fedele, anzi ad ogni uomo, la sua identità e la sua appartenenza a Dio e alla Chiesa» (*Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri* 2013, n. 61).

⁷⁴ BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al Convegno Teologico promosso dalla Congregazione per il Clero*, 12 marzo 2010.

⁷⁵ Identità e dedizione, essere e agire, sostanza e segno sono sempre stati proposti congiuntamente (cfr. ad es. GIOVANNI PAOLO II, *Lettera al Cardinale Vicario Ugo Poletti*, 8 settembre 1982), hanno ricevuto una più piena esplicitazione nell'attuale Direttorio. W. F. Rothe individua appunto la compenetrazione di una triplice dimensione nel presupposto della prescrizione ecclesiastica: *sakramentale Dimension, ekklesiale Dimension e personale Dimension* (*De obligatione deferendi habitum ecclesiasticum*, cit., pp. 35-38).

⁷⁶ Il sacerdote non riconoscibile in fondo rischia facilmente di “non riconoscersi” o di smarrirsi nell'attivismo e nella confusione.

5. ESISTE UN DIRITTO DEL SOGGETTO ALL'USO DELL'ABITO ECCLESIASTICO?

L'esperienza storica insegna quanto la morigeratezza, la povertà e la semplicità nel contegno esteriore abbiano costituito in molti momenti un problema ancor più sentito e preoccupante della remissività e resistenza alla conformazione disciplinare nel vestire del clero. Gli interventi autoritativi, come già tratteggiato (*supra* §§ 2.2-3), in modo particolare nel periodo della canonistica classica e della prima modernità, miravano soprattutto a proteggere la sobrietà e l'onestà dei costumi ecclesiali.⁷⁷ L'esame dell'esigibilità giuridica dell'abito clericale, accanto alla piaga del lassismo e della rilassatezza non può ignorare peraltro, specie a fronte di pretese e orientamenti oltranzistici, la presenza di deviazioni o eccessi in senso opposto (rigorismo e rigidità).⁷⁸ Nella congiuntura attuale, a fronte del lassismo e dell'incuria di molti (e, in parte, come reazione o contestazione a questo triste fenomeno), si assiste anche ad un desiderio di recupero della tradizione e ad un'ostentazione di dignità, talora scomposta.⁷⁹ La ricercatezza o lo sfoggio rasenta appunto la vanità e l'eccentricità.⁸⁰ Il Pontefice con sagacia non ha mancato di stigmatizzare ripetutamente la mondanità e l'esibizionismo spirituale.⁸¹ La sua ironia pastorale non ha risparmiato neppure il "pavoneggiamento" nell'abito clericale.⁸² La preoccupazione del Papa più che nello sfarzo e nel

⁷⁷ L'esteriorità e l'interiorità tendono sovente a intrecciarsi e sovrapporsi.

⁷⁸ Cfr. ad es. FRANCESCO, *Discorso all'apertura del Convegno ecclesiale della Diocesi di Roma*, 16 giugno 2016.

⁷⁹ Nel fronte ecclesiale non di rado modernismo e archeologismo si contendono il campo (si pensi ad es. all'ambito liturgico o morale) e manifestano atteggiamenti spesso equivoci e intolleranti.

⁸⁰ A proposito dei canonici, protonotari apostolici, prelati d'onore e cappellani di S. Santità si sono registrati disposizioni che hanno cercato di limitare la ricercatezza, cfr. ad es. PAOLO VI, m. p. *Pontificalis Domus*, 28 marzo 1968, «AAS», 60 (1968), pp. 305-315; SEGRETERIA DI STATO, istr. *Ut sive sollicitae*, 31 marzo 1969; SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO, lett. *Per instructionem*, 30 ottobre 1970; SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, *Caerimoniale Episcoporum*, Appendice *De vestimentis Praelatorum*, 14 settembre 1984.

⁸¹ Cfr. ad es. FRANCESCO, es. ap. *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, nn. 93-97; *Discorso alla Curia Romana*, 22 dicembre 2014 (n. 15).

⁸² «Su rigidità e mondanità, è successo tempo fa che è venuto da me un anziano monsignore della curia, che lavora, un uomo normale, un uomo buono, innamorato di Gesù e mi ha raccontato che era andato all'Euroclero a comprarsi un paio di camicie e ha visto davanti allo specchio un ragazzo – lui pensa non avesse più di 25 anni, o prete giovane o (che stava) per diventare prete – davanti allo specchio, con un mantello, grande, largo, col velluto, la catena d'argento e si guardava. E poi ha preso il 'saturno', l'ha messo e si guardava. Un rigido mondano. E quel sacerdote – è saggio quel monsignore, molto saggio – è riuscito a superare il dolore, con una battuta di sano umorismo e ha aggiunto: 'E poi si dice che la Chiesa non permette il sacerdozio alle donne!'. Così che il mestiere che fa il sacerdote quando diventa funzionario finisce nel ridicolo, sempre» (FRANCESCO, *Omelia*, 9 dicembre 2016).

possibile orgoglio risiede però soprattutto nella dimostrazione di rigidità e chiusura mentale del ministro. L'uso dell'abito clericale, se frainteso o fine a se stesso, può trasformarsi in una ricerca di compiacenza, riguardo e considerazione fuori luogo e contro lo spirito della comunione ecclesiale.

Acclarata l'obbligatorietà giuridica dell'abito ecclesiastico, si tratta di determinare se la necessità dell'uso è solo un dovere del chierico o anche un suo diritto o una specifica prerogativa. La risposta è complessa e ambivalente. Il fattore personale e identitario sopra delineato implica un interesse proprio e qualificato all'identificazione del carattere sacramentale. Il punto è che l'ordine è un *sacramento per il servizio della comunione*,⁸³ il segno ha quindi un'intrinseca valenza altruistica («ex hominibus assumptus pro hominibus constituitur»⁸⁴). Il significato personale e collettivo dell'attribuzione non si escludono o contrappongono, si integrano e compendiano mutuamente nella *ministerialità della figura del pastore*. L'abito è connesso necessariamente alla funzione diaconale (*lato sensu* intesa) del ministro e alla pienezza della rappresentatività sacra, non pare riconducibile a una dimostrazione di principio o a una inclinazione culturale del soggetto. L'approccio meramente individualistico e pretensivo tradisce perciò un atteggiamento equivoco e sbagliato della questione. Un'indebita esclusione della ministerialità e della comunalità dell'*ordo* evidenzia una prospettiva miope e sfocata della stessa dignità clericale, come se l'abito fosse un bene o un valore esclusivo del singolo e non un'esigenza del bene comune o dell'intero popolo di Dio. L'appropriazione dell'abito in fin dei conti snatura e sfigura il senso dell'appartenenza sacramentale,⁸⁵ l'"essere di un Altro" si trasforma nella smania di auto-possedersi e ben figurare, sottrae il primato a Dio e alla Chiesa. La tentazione implicita in ogni segno di distinzione è sempre la ricerca dell'onore e della stima che comporta.⁸⁶

Riteniamo pertanto che un diritto soggettivo possa esistere solo come "diritto pubblico soggettivo"⁸⁷ a fronte della ingiustificata compromissione della libertà e dell'autentica relazionalità infraecclesiale, in genere *ad extra* dell'ordinamento canonico (in presenza di proibizioni o vessazioni, purtroppo non troppo rare, da parte delle autorità statali) e in maniera molto impro-

⁸³ Cfr. *Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica*, P. II, S. II, Cap III (*I sacramenti al servizio della comunione e della missione*, nn. 321-350).

⁸⁴ Il noto passo della Lettera agli ebrei (cfr. *Eb* 5, 1) ben illustra le caratteristiche del sacerdozio cristiano.

⁸⁵ Cfr. *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri* (2013), n. 61 (1° cpv).

⁸⁶ L'insegnamento di Gesù sull'inversione delle categorie mondane nella comunità salfica è eloquente (cfr. *Mc* 12, 38-40; *Lc* 20, 46-47).

⁸⁷ Circa la nozione cfr. ad es. J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Derechos fundamentales y derecho públicos subjetivos en la Iglesia*, Pamplona, EUNSA, 1971, pp. 207-224; G. JELLINEK, *Sistema dei diritti pubblici subbiettivi*, Roma-Milano-Napoli, Società editrice libraria, 1912.

abile *ad intra* (incongruenza della disciplina o della prassi ecclesiale). Non si può escludere comunque in radice l'ipotesi di divieti o restrizioni ingiuste che compromettono la testimonianza evangelica del chierico. Anche in questo caso il *carattere pubblico e ministeriale* della pretesa resta il criterio di riscontro univoco principale. Si può escludere viceversa a priori la ragionevolezza e quindi la giustizia di ogni favore o vantaggio meramente privato. Il diritto all'abito non può rispondere quindi a una malintesa concezione escludivistica ed elitaria degli ordinati, a una gratificazione personale o a una brama di differenziazione infra-clericale,⁸⁸ e men che mai un'espressione di protesta o contestazione verso i confratelli o l'Ordinario. L'abito ecclesiastico non può essere inteso come un "bene rifugio" (la copertura del disagio relazionale) o un "privilegio aristocratico" (un anacronistico trionfalismo⁸⁹). L'oggettività dello *ius* evidentemente prescinde dalle intenzioni o dalla retitudine soggettive ma non può ignorare completamente i presupposti della rivendicazione e legittimare formalisticamente incongruenze sostanziali o deformazioni concettuali.⁹⁰

Una derivazione dell'impostazione non individualistica della disciplina ecclesiastica è anche la determinazione dell'atteggiarsi della figura del chierico. La *convenienza e appropriatezza della presentazione del ministro* trova un'espressione, per così dire, emblematica e prototipica nel vestito, tale condizione tuttavia non è né sufficiente né esclusiva: interessa che la persona manifesti la semplicità e il candore dell'autentico uomo di Dio.⁹¹ La tradizione canonica, come abbiamo considerato, ha individuato come un attentato, piuttosto insistente, all'onestà clericale il cedimento a mode, ornamenti, appesantimenti, acconciature o segni mondani. La coerenza con lo spirito evangelico e il primato della grazia, pur non dovendo necessariamente assumere la radicalità della testimonianza religiosa, rifugge comunque da ogni forma di frivolezza e leziosità esteriore. Tutto ciò che implichi una cura o una ricercatezza eccessiva nell'aspetto e nella specificità dell'individuo disdice ai buoni

⁸⁸ L'ascendenza storica dell'ormai superata concezione della società intrinsecamente diseguale e i residui dell'impostazione clericale purtroppo gravano ancora sulla mentalità ecclesiastica.

⁸⁹ Mons. De Smedt aveva individuato nel trionfalismo, nel clericalismo e nel giuridismo le principali deviazioni dell'autocomprensione della Chiesa precedente al Concilio (cfr. H. DE LUBAC, *Quaderni del Concilio*, Milano, Jaca book, 2009, p. 369).

⁹⁰ Come indica il Papa: «La realtà è più importante dell'idea» (FRANCESCO, es. ap. *Evangelii gaudium*, nn. 231-233).

⁹¹ «L'abito ecclesiastico richiesto dalla normativa del can. 284, rientra nelle esigenze dello stile di vita semplice del ministro sacro. Anche nell'abbigliamento il chierico riveli la semplicità e non segua la vanità» (G. INCITTI, *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2007, p. 197). Il contegno esterno può essere rapportato anche al *bonus odor Christi* di cui parlava l'Apostolo (cfr. 2 Cor 2, 15).

costumi clericali (si pensi ad es. a tagli, tinture o sfumature particolari dei capelli e della barba, piercing, monili, profumi, braccialetti o tatuaggi⁹²). Il modello chiaramente non è rappresentato dalla trascuratezza o dalla sciattezza nel corpo e nella figura, ma da una sobria e discreta eleganza nell'ordine e nella naturalezza. In questo contesto non possiamo addentrarci in tanti profili collaterali talora spinosi e delicati (basti pensare alla storicità e rapida evoluzione delle tendenze), né intendiamo approntare sommariamente regolamenti o minuziose casistiche, vogliamo solo indicare che il decoro e il contegno preservano globalmente o "a tutto tondo" la specificità dell'appartenenza sacramentale. La riconoscibilità e, in un certo senso la rappresentatività ed esemplarità dei ministri induce ad evitare comunque stranezze, eccentricità, novità o conformazioni alternative del corpo prima che del vestito. Il discorso sull'abito dovrebbe dunque ampliarsi all'orizzonte complessivo ed esistenziale del chierico. La *prospettiva dell'unità di vita e della coerenza vocazionale* aiuta almeno a precisare il senso e l'orientamento del regime ecclesiale.

6. ALCUNE SITUAZIONI COMPLESSE

Prima di esaminare le fattispecie più complesse e problematiche, ci pare utile evidenziare un paio di parametri comuni di riferimento: la *costanza* e l'*uniformità* del vestito.

La *stabilità e continuità dell'uso dell'abito* è un'esigenza della *riconoscibilità* e del *richiamo persistente* del ministro,⁹³ evitando disorientamento e confusione. A parte quanto si riferisce alla sfera privata o riservata del chierico, l'intermittenza e la discontinuità nell'abbigliamento può essere addirittura più perniciosa e deleteria della semplice trascuratezza o incuria. L'impiego sporadico o soltanto contestuale (legato a determinati ambienti) può infatti ingenerare la convinzione della fungibilità e arbitraria disponibilità del vestito dovuto e sconcertare e scandalizzare alcuni fedeli (chi abitualmente conosce il chierico in altra foggia). La prassi dell'uso promiscuo o saltuario della talare o del vestito conveniente è purtroppo abbastanza diffusa, anche per motivi di agio e comodità. La stagionalità o periodicità (la correttezza è notoriamente più gravosa nel periodo estivo) rivela parimenti una debole e irregolare coscienza di essere pastore interamente dedicato al servizio del

⁹² Alcuni forme di cura eccessiva o eccentrica dell'aspetto fisico possono indicare anche un disagio o squilibrio della personalità incidente sul discernimento vocazionale o almeno sull'accompagnamento spirituale e psicologico del soggetto.

⁹³ Il *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri* (2013), usa un'espressione che può sembrare pletorica: «sempre e in ogni momento» (n. 61, 4° cpv), ma che indica un'esigenza di persistenza e invariabilità nell'agire sociale del chierico.

proprio gregge.⁹⁴ L'abito ecclesiastico è espressione proprio dell'unità di vita totale ed esemplare del ministro sacro.⁹⁵ La garanzia della stabilità e permanenza si impone a maggior ragione in casi dubbi o problematici.

Un altro parametro da valutare è il *rispetto dell'uniformità* non tanto del vestito quanto soprattutto del regime e dello stile di vita. Il sacramento implica l'inserimento in un *ordo* coeso e compatto,⁹⁶ legato tra l'altro da profondi vincoli di fraternità; la cooperazione e la corresponsabilità trova un adeguato riscontro proprio nella sintonia e nell'affiatamento (interiore ed esteriore) degli ordinati. Fermo restando una certa variabilità e discrezionalità operativa,⁹⁷ occorre dunque *preservare anche visibilmente l'appartenenza e l'identificazione dei ministri*, l'opportunità tuttavia si attenua in assenza di un reale vincolo di servizio.⁹⁸ L'uso dell'abito è normalmente fonte di unità e comunione, ma può trasformarsi pure in motivo e occasione di disappunto e contrasto, ove pretestuosamente richiesto o gravosamente imposto. La logica e il bene dell'insieme può imporsi allora sulle esigenze o preferenze del singolo.⁹⁹ L'omogeneità e osservanza disciplinare assume tra l'altro una spiccata rilevanza in contesti ristretti o molto caratterizzati (si pensi a un seminario, a un convitto, a un istituto d'istruzione, ecc.). All'idealità e aspirazione si deve accompagnare anche il realismo impositivo e l'effettiva capacità esecutiva, evitando contraccolpi odiosi e penalizzanti. La disparità di trattamento o distonie di comportamento possono essere dannose all'interno (ledono lo spirito di corpo) e all'esterno (rendono poco credibile o affidabile l'istituzione). L'esigenza di assicurare un'unità di indirizzo e comportamento appare prioritaria là dove (non è il caso chiaramente dei presbiteri e dei diaconi transeunti) non si imponga una statuizione generale definita. La tutela dell'uniformità in definitiva ben si inserisce nell'accennata dimensione positiva e perfetta del profilo disciplinare.

⁹⁴ SEGRETERIA DI STATO, *Lettera Circolare sull'abito ecclesiastico*, invita perciò a vigilare circa il vestire regolarmente e con dignità «in qualunque stagione».

⁹⁵ Cfr. M. DE SANTI, *L'abito ecclesiastico*, cit., pp. 281-284 (§ 3.3. *L'abito elemento dell'«unità di vita sacerdotale»*).

⁹⁶ Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 178-179.

⁹⁷ Il vestito clericale non è paragonabile all'uso di un uniforme militare o ad una divisa scolastica o sportiva, non intende assicurare solo l'omogeneità funzionale ma anche il significato e il principio identitario non tanto della categoria quanto della configurazione vitale con Cristo.

⁹⁸ La ministerialità dell'impegno implica che, al di là dell'autenticità e dell'identità, conta soprattutto la capacità e disponibilità pastorale. Il rilievo riguarda principalmente i seminaristi, ma può avere qualche riscontro anche per i diaconi permanenti.

⁹⁹ In una realtà di comunione (tutte le entità ecclesiali lo sono) il principio di aggregazione e solidarietà spesso prevale sulle inclinazioni e aspirazioni personali.

6. 1. *I seminaristi*

Per quanto concerne la situazione dei seminaristi occorre precisare anzitutto che ovviamente non si configura l'attualità della condizione clericale.¹⁰⁰ Questa circostanza determina non solo che non esista un obbligo universale da rispettare ma soprattutto che non esista un compito ministeriale da assicurare. La tradizione e la normativa peraltro hanno spesso riconosciuto l'abitudine dell'anticipazione della specifica vestizione,¹⁰¹ almeno a partire da determinati passaggi dell'*iter* di preparazione.¹⁰² Il regime attuale, più liberaleggiante e articolato, non limita o disconosce l'adeguatezza dell'abito, ma demanda l'assetto regolamentare alle scelte del candidato o dell'istituzione formativa. L'esigenza prioritaria, specie in fase formativa, non è legata all'apparenza o alla forma ma alla sostanza e alle virtù sacerdotali.

La *normativa codiciale* non prevede prescrizioni specifiche riguardo all'abbigliamento dei seminaristi. La *regolamentazione particolare* o, piuttosto, il *regolamento di ciascun seminario* può fissare evidentemente un determinato regime.¹⁰³ La cura dell'osservanza della disciplina e del retto ordine comportamentale è demandata al rettore e, derivativamente («sotto la sua autorità»), ai superiori e agli insegnanti, nei limiti delle rispettive attribuzioni.¹⁰⁴ Il rettore comunque ha un ruolo più esecutivo e gestionale che decisionale e direttivo generale; fermo restando le sue prerogative e facoltà, un'eventuale pianificazione disciplinare, quando non fosse affrontata negli statuti o nel regolamento, sembra che andrebbe sottoposta al giudizio e alla moderazione del Vescovo o dei Vescovi interessati (nel caso di un seminario interdiocesano).¹⁰⁵ L'attuale *Ratio* di formazione sacerdotale, come peraltro la precedente, non prevede espresse puntualizzazioni riguardo all'abito dei seminaristi.¹⁰⁶ La base e lo scopo della formazione seminaristica comunque viene chiaramente rapportata all'identità presbiterale, sì che non pare rap-

¹⁰⁰ Cfr. can. 235 e 266 § 1.

¹⁰¹ Il can. 683 CIC 1917 prevedeva espressamente gli *alumni Seminariorum*.

¹⁰² Un momento significativo e caratterizzante del percorso seminariale, prima del lettorato e dell'accollato, è quello dell'ammissione (cfr. anche U. POLETTI, *Lettera ai Sacerdoti della diocesi di Roma*, n. 6).

¹⁰³ «Ogni seminario abbia inoltre il proprio regolamento approvato dal Vescovo diocesano o, se si tratta di un seminario interdiocesano, dai Vescovi interessati; in esso si adattino le norme della *Ratio* di formazione sacerdotale alle situazioni particolari e si determinino in modo più preciso soprattutto le questioni disciplinari che riguardano la vita quotidiana degli alunni e il buon ordine di tutto il seminario» (can. 243).

¹⁰⁴ Cfr. can. 260 e 261 § 1.

¹⁰⁵ Il can. 260 parla infatti solo di «direzione quotidiana del seminario».

¹⁰⁶ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il dono della vocazione presbiterale - Ratio fundamentalis institutionum sacerdotalis*, 8 dicembre 2016. Le precedenti *Rationes* risalgono al 19 marzo 1985 e al 6 gennaio 1970.

presentare un'appropriazione indebita o un disordine l'eventuale impiego del vestito clericale. Il sistema ecclesiale prevede ad ogni modo l'elaborazione della *Ratio nationalis* di ogni Conferenza episcopale sulla scorta della *Ratio Fundamentalis* centrale. Per quanto non siano mancati in passato forti richiami a stimolare la sensibilità e l'impegno e riguardo alla futura garanzia della veste sacerdotale e le ammonizioni dei Direttori sopra riportati suffraghino l'urgenza anche formativa di sollecitare il buon ordine clericale,¹⁰⁷ non si può ritenere che a livello universale esista un'istruzione ultimativa e concludente in merito all'obbligo dell'abito ecclesiastico. Anche la consuetudine può evidentemente avere un valore normativo, ancorché in questo caso *suapte natura* localmente circoscritto. Riteniamo quindi che dalla prassi costatabile si evinca la *ragionevole discrezionalità d'abbigliamento per i seminaristi*.

In assenza di una prescrizione generale si deve ritenere quindi che in linea di principio sussista una libertà o facoltà di scelta del seminarista in ordine al vestire: non è obbligato all'uso dell'abito clericale, ma non è sconsigliato che manifesti esteriormente il suo riconosciuto proposito di configurazione sacramentale con Cristo.¹⁰⁸ Il problema è che è difficile concepire la vita del seminarista in maniera individuale e isolata. Il forte connotato comunitario che ispira la formazione seminaristica sembra imporre una certa uniformità e omogeneità di comportamento.¹⁰⁹ La situazione disciplinare chiaramente è molto variabile localmente né è possibile procedere in questa sede a un quadro sinottico globale, interessa però approfondire la *questione fondamentale*: l'uso dell'abito ecclesiastico può essere imposto al seminarista o da lui preteso? In questa fattispecie l'aspetto disciplinare e il dovere d'obbedienza

¹⁰⁷ A proposito della veste sacerdotale la *Lettera circolare su alcuni aspetti più urgenti della formazione spirituale nei seminari* della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica del 6 gennaio 1980 indicava ad esempio: «Molto spesso il passaggio al senso del sacro non si fa più nemmeno per la via degli indumenti liturgici prescritti. Questo slittamento è fatale, nel senso che è ineluttabile, ma è soprattutto fatale nel senso che è disastroso. Il seminario non ha diritto di essere remissivo davanti a tali conseguenze. Deve avere il coraggio di parlare, di spiegarsi, di esigere».

¹⁰⁸ La modalità e persistenza del segno distintivo chiaramente restano più varie e indeterminate. La citata *Lettera ai Sacerdoti della diocesi di Roma* del Card. Poletti ad es. prevede: «Con l'inizio dell'anno scolastico corrente, l'uso dell'abito ecclesiastico o religioso sarà ripreso anche nel periodo della formazione presso i Seminari e i Collegi a partire dal rito di ammissione dei candidati al sacerdozio e, negli studentati religiosi, dalla prima professione religiosa» (n. 6).

¹⁰⁹ A proposito delle note della formazione seminaristica la *Ratio fundamentalis* del 2016, seguendo la scansione di *Pastores dabo vobis*, individua come caratteri che sia unica, integrale, comunitaria e missionaria. Riguardo al profilo comunitario precisa: «Tale formazione ha un carattere eminentemente comunitario sin dalla sua origine; la vocazione al presbiterato, infatti, è un dono che Dio fa alla Chiesa e al mondo, una via per santificarsi e santificare gli altri che non va percorsa in maniera individualistica, ma sempre avendo come riferimento una porzione concreta del Popolo di Dio» (*Introduzione*, § 3).

esercitano comprensibilmente e motivatamente un ruolo molto significativo e rilevante. Ove l'aspetto non sia definito a livello di *Ratio nationalis* seminaristica, l'autorità preposta (il Vescovo e subordinatamente il rettore) possono infatti determinare un contegno obbligatorio, considerando sempre le legittime consuetudini locali. In assenza di una specifica disposizione direttiva o regolamentare si impone sempre l'autonomia del soggetto. Può esistere quindi un dovere giuridicamente vincolante di natura regolamentare, per quanto la mentalità ecclesiale contemporanea presumibilmente induce a preferire raccomandazioni e sollecitazioni all'ingiunzione rigorosa. L'esempio e lo stile diffusi comunque esercitano normalmente un'influenza maggiore di ogni esortazione. Il divieto assoluto (escludendosi positivamente ad es. anche il contesto d'impegno pastorale e liturgico), per la pratica ormai invalsa, paiono poco rispondenti e ragionevoli, i parametri ad ogni modo dipendono anche dalla congiuntura e sensibilità dei diversi ambiti geografici. Più complesso è determinare se esista anche un diritto all'uso persistente dell'abito clericale. Fermo restando la facoltà consuetudinaria d'uso in assenza di proibizioni e limitazioni, non sembra si possa configurare un diritto in senso proprio ad un bene che non rientra nella disponibilità identitaria e ministeriale del soggetto. Un abbigliamento distintivo dei seminaristi (potrebbe non coincidere con quello strettamente clericale) pare insomma accettato e, talora, incoraggiato, ma non imposto o garantito *ex lege*. Come rilevato, incomprensioni e contrasti sorgono spesso da un malinteso spirito polemico e rivendicativo e trovano più adeguata soluzione nel dialogo e nel confronto rispettoso (*supra* § 5); senza alterare la logica del decentramento regolativo, potrebbe tuttavia giovare una chiarificazione o spiegazione a livello generale e direttivo.

6. 2. *I diaconi permanenti*

La situazione giuridica dei diaconi permanenti in riferimento all'uso dell'abito clericale presenta apparentemente meno profili di complicazione (esiste un'espressa norma esonerativa dall'obbligo), risulta però ancor più spinosa e incerta la configurazione di un'eventuale spettanza. Il problema sembra sicuramente meno esteso e influente rispetto al regime seminaristico (l'istanza in genere è poco sentita e avvertita¹¹⁰), non si può escludere tuttavia l'interesse e la rilevanza della questione, considerando soprattutto la consistenza numerica, la coscienza e la viva determinazione di tali ministri in alcuni paesi.¹¹¹ A differenza dei seminaristi, i diaconi permanenti integrano

¹¹⁰ Quasi tutti i diaconi permanenti non ritengono opportuno né desiderano indossare l'abito ecclesiastico.

¹¹¹ La letteratura o, piuttosto, la discussione mediatica sul tema è abbastanza viva soprattutto nel contesto nordamericano ove la presenza di diaconi permanenti è abbastanza

a pieno titolo la condizione di ordinati, le riserve sono rappresentate tuttavia dalla peculiare posizione di questi chierici in seno alla comunità ecclesiale e civile: in genere manca una dedizione esclusiva al ministero sacro, normalmente c'è un inserimento nelle comuni realtà secolari e professionali, frequentemente preesiste uno stato coniugale con una propria famiglia. L'impostazione della titolarità tende perciò a mescolarsi con l'opportunità prudenziale e cautelativa del riconoscimento. Le domande e le possibili soluzioni inoltre non di rado propendono per una differenziazione secondo lo stato uxorato o celibatario del soggetto.

Il can. 288 del CIC sancisce espressamente l'esenzione («non tenentur») per i diaconi permanenti dalla prescrizione del can. 284.¹¹² Fra le norme richiamate, il disposto relativo all'abito ecclesiastico ad ogni modo è l'unico impegno positivo richiesto al chierico. L'assenza dell'obbligo tuttavia non esclude di per sé la facoltà d'uso. La regolamentazione codiciale comunque demanda alla legislazione delle Conferenze episcopali un'eventuale rettifica, integrazione o specificazione della disciplina. L'orientamento del Legislatore pare quindi non voler gravare tale chierico di restrizioni o obblighi ritenuti in generale poco consoni con la sua situazione, ma di rinviare agli organismi episcopali nazionali una diversa determinazione. La normativa complementare per lo più non ha ritenuto di dover intervenire in materia. Si registrano solo due provvedimenti, tra l'altro di segno opposto.¹¹³ Al di là di decisioni interepiscopali, ad ogni modo singoli Vescovi non di rado hanno adottato risoluzioni relative al vestito dei diaconi permanenti per le rispettive circoscrizioni.¹¹⁴ Per quanto sembra auspicabile che si giunga a soluzioni

considerevole. Cfr. anche J. I. DONLON, *Permanent Deacons Wearing Clerical Attire while Ministering*, in *CLSA advisory opinions, 2001-2005*, ed. A. J. Espelage, Alexandria (VA) Canon Law Society of America, 2006, pp. 138-140.

¹¹² «I diaconi permanenti non sono tenuti alle disposizioni dei cann. 284, 285, § § 3 e 4, 286, 287, § 2, a meno che il diritto particolare non stabilisca diversamente» (can. 288). Cfr. anche H. J. F. REINHARDT, *Kommentar c. 288*, in *Münsterischer Kommentar zum Codex iuris canonici*, ed. K. Lüdicke, Essen, Ludgerus, November 1996.

¹¹³ Cfr. *Tavola per Paesi e canonici*, in *Legislazione delle Conferenze episcopali*, cit., pp. 1362-1363. La disposizione del Gambia e Sierra Leone prevede: «Permanent Deacons are bound by the provisions of Canon 284, 285: 3 & 4, 286 and 287: 2» (p. 403). La statuizione del Guatemala invece prevede: «Respecto al modo de vestir de los diáconos permanentes, la CEG no juzga oportuna determinar una vestimenta particular, sin embargo en las funciones litúrgicas se utilizarán los ornamentos prescritos» (p. 503), di fatto si attiene alla prescrizione codiciale.

¹¹⁴ Cfr. ad es. art. 29. *Regolamento per il diaconato permanente nella Diocesi di Venezia* circa l'abito ecclesiastico («Il diacono permanente non indossi l'abito ecclesiastico al quale non è tenuto (can. 288 CIC). In ogni caso, è opportuno che il Diacono porti un segno che lo identifichi»). Considerando la situazione statunitense K. Doyle riferisce: «The guidelines go on to say, however, that each bishop has the prerogative of determining the proper attire for permanent deaconos within his own diocese. Some dioceses prohibit clerical collars. Some grant it to the deacon himself to determine the occasions on which the collar will enhance

più condivise e omogenee, la legittimità della regolamentazione strettamente particolare sembra rientrare nella facoltà di governo e moderazione locale circa questioni disciplinari e organizzative del clero.¹¹⁵ Un'altra fonte di riferimento è il *Direttorio per la vita e missione dei diaconi permanenti*.¹¹⁶ Nello *Statuto giuridico del diacono* a proposito degli *Obblighi e diritti* il documento riporta di fatto il contenuto della norma codiciale senza troppe delucidazioni «I diaconi permanenti non sono tenuti a portare l'abito ecclesiastico, come, invece, lo sono i diaconi candidati al presbiterato, per i quali valgono le stesse norme previste ovunque per i presbiteri» (n. 10). Il punto si limita dunque a riportare i chiarimenti altrove già menzionati.¹¹⁷ La differenziazione rispetto ai diaconi transeunti suppone evidentemente una logica distinta ma non basta a risolvere negativamente ogni pretesa.

Anche in questo caso non è possibile procedere ad un riscontro circostanziato della regolamentazione e prassi locale, ci limitiamo pertanto all'esame generale dell'esigibilità dell'abito ecclesiastico per i diaconi permanenti e alle linee di principio per l'inquadramento della fattispecie. In base al disposto di carattere universale si può considerare assodata l'inesistenza di un obbligo specifico di indossare l'abito clericale. La dimensione esistenziale dei diaconi permanenti sconsiglia l'adozione di particolari segni distintivi o forme di richiamo esteriore. Una Conferenza episcopale potrebbe tuttavia regolarsi diversamente e prescrivere un'equiparazione del vestiario al regime del restante clero o di altro tipo e colore.¹¹⁸ È assai discutibile invece che un singolo Vescovo possa ingiungere l'uso dell'abito ecclesiastico contravvenendo all'orientamento direttivo universale (Codice e Direttorio) e particolare. A meno che non fosse giustificata dalla natura del ministero affidato (con carattere di stabilità e permanenza), si tratterebbe infatti di una gravosa e penalizzante restrizione della sfera giuridica del chierico.¹¹⁹ La facoltà d'uso

his ministry. Many dioceses – perhaps most – generally discourage clerical attire but make exceptions when a deacon is involved in hospital or prison ministry» (*Why do some deacons wear the Roman collar?*, <http://www.themichigancatholic.org/2016/11/deacons-wear-roman-collar/cons.1/10/2017>).

¹¹⁵ Una questione diversa è la ragionevolezza o meno delle relative prescrizioni.

¹¹⁶ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per la vita e missione dei diaconi permanenti*, 22 febbraio 1998.

¹¹⁷ Il riferimento della nt. 17 del Direttorio riporta: «Cf. *ibidem*, can. 284; Congregazione per il Clero, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia* (31 gennaio 1994), n. 66, Libreria Editrice Vaticana, 1994, pp. 67-68; Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, chiarimento circa il valore vincolante dell'art. 66 (22 ottobre 1994): *Rivista Sacrum Ministerium*, 2 (1995), p. 263».

¹¹⁸ Cfr. *supra* nt. 113. In zone di missione ad es. non è improbabile che i diaconi permanenti possano dedicarsi pienamente al ministero.

¹¹⁹ L'identità clericale del diacono è configurata dalla prestazione di uno specifico servizio ministeriale, compatibile normalmente con altri impegni o obblighi. Precisa tra l'altro il

potrebbe viceversa essere rimessa alla *disponibilità confacente e congruente del soggetto*. Non c'è una fonte chiara di attribuzione della prerogativa, in assenza tuttavia di esplicite preclusioni si deve ritenere permesso e consentito quanto non è stato vietato, sempre che risponda alla natura delle cose e delle persone.¹²⁰ Il diacono permanente è di fatto un ministro sacro, l'uso pertanto di un abito clericale, come gli altri chierici, non costituisce di per sé un'appropriazione indebita e sconclusionata, testimonia l'attualità del ministero ecclesiale e la coscienza dell'identità.¹²¹ Il discorso teorico non può non tener conto però dell'*utilità comune* e della *convenienza* non tanto personale ma *ministeriale ed ecclesiale* della scelta. Una dimostrazione d'appartenza sacramentale così incisiva può risultare impropria e fuori luogo in molti ambienti professionali. Il costume e la sensibilità popolare possono facilmente essere confusi o disorientati. La distinzione tra diaconi uxorati e celibi non è priva di conseguenze nella percezione dell'atteggiamento e del contegno del chierico, ingenerando scalpore o imbarazzi inopportuni. Una certa omogeneità disciplinare è richiesta dall'incorporazione ad un *ordo* e dalla fraternità sacramentale.¹²² Una valutazione congiunturale complessiva può pertanto sconsigliare di vestire l'abito clericale in presenza di istanze inusuali o molto isolate. Una disposizione particolare negativa, soprattutto se ben ponderata e giustificata, non mancherebbe pertanto di criterio e ragionevolezza.

7. LA CORRETTEZZA PERSONALE E L'IMPEGNO ISTITUZIONALE

L'esame delle situazioni dubbie o problematiche d'altronde contribuisce a rafforzare la coscienza e l'impegno nel rispettare anzitutto le prescrizioni certe e assodate. Conclusivamente quindi ci sembra utile, più che sottolineare le disfunzioni e le carenze in atto, cercare *vie di soluzione e possibili rimedi in maniera costruttiva e propositiva*. Il salto di qualità richiesto è passare dall'amara constatazione del male alla presentazione e attrazione del bene. Il *problema* più che giuridico o disciplinare ci sembra perciò *culturale e formativo*. Abbiamo già accennato ai contenuti e alla ricchezza dell'adempimento

Direttorio: «La vocazione specifica del diacono permanente suppone la stabilità in quest'ordine. Pertanto, un eventuale passaggio al presbiterato di diaconi permanenti non uxorati o rimasti vedovi sarà sempre una rarissima eccezione, possibile soltanto quando speciali e gravi ragioni lo suggeriscono» (n. 5).

¹²⁰ In assenza di una norma equivalente al can. 683 CIC 1917, altrimenti si potrebbe inconcepibilmente estendere anche ai laici una simile prerogativa, circostanza palesemente assurda e inconcepibile.

¹²¹ «Further, in the *Code of Canon Law* there is no prohibition of deacons wearing cleric attire. A well-respect canonical principle is that if something is not formidden, it is allowed (unless common sense would suggest otherwise» (J. I. DONLON, *Permanent Deacons Wearing*, cit., p. 139).

¹²² Cfr. anche n. 6 *Direttorio (Fraternità sacramentale)*. Lo spirito di corpo e l'affiatamento collettivo inclina ad evitare richieste che ingenerino contrasti e contrapposizioni.

del dovere, il passo ulteriore è giungere dall'ermeneutica o ricostruzione dell'obbligo (piuttosto scontata) all'attivazione degli agenti ecclesiali (tutt'altro che semplice).

Una *risposta veramente ecclesiale* presuppone sempre la *coniunzione e integrazione tra l'aspetto personale e quello istituzionale*. Provvedimenti o contributi autoritativi risultano spesso sterili o inefficaci in assenza di una adesione e partecipazione dei soggetti coinvolti. La "conversione" richiesta riguarda probabilmente tanto i chierici quanto gli Ordinari (in entrambi i casi il deficit di considerazione e attenzione può essere indice di un limite pastorale ancora più serio).¹²³ Il tema affrontato e il difetto di sensibilità giuridico-teologica interessa peraltro l'intero popolo di Dio. Ampliando leggermente lo sguardo, le linee d'intervento possono essere allora colte a *tre livelli: personale, comunitario e gerarchico*.

Il *primo e più decisivo livello di azione* è sicuramente quello *personale*. Specie nel contesto odierno caratterizzato da un forte offuscamento del senso dell'obbedienza e dell'autorità,¹²⁴ la disposizione e la motivazione del chierico appaiono fattori considerevoli e quasi determinanti per assicurare una correzione e un cambiamento duraturi. L'acquisizione e configurazione dell'abito clericale gradualmente delineata storicamente, come crescita organica del popolo di Dio, manifesta che la correttezza nel vestire risponde a un'esigenza oggettiva (garanzia della riconoscibilità, ordine e convenienza nella presentazione dei ministri sacri) più che soggettiva. La deformazione culturale individualistica e soggettivistica, che non di rado si è introdotta anche nell'impostazione dei problemi ecclesiali, tra l'altro corrompe l'impronta altruistica e solidale che ispira il modello cristiano. La convinzione personale porta ad avvalorare il significato affermativo e perfettivo del dovere contro una visione meramente "eteronomistica" e disciplinare dell'obbligo.¹²⁵ L'osservanza sentita e condivisa tra l'altro ha un valore di esemplarità e attrazione molto più efficace di esortazioni e richiami autoritaristici. L'insufficienza della formazione giuridica dei chierici, anche prescindendo dalla qualità dell'approccio,¹²⁶ è una carenza recente dannosa e abbastanza

¹²³ Papa Francesco ha parlato espressamente della conversione delle strutture e delle persone per migliorare la missione della Chiesa (cfr. FRANCESCO, es. ap. *Evangelii gaudium*, nn. 25-33; m. p. *Mitis iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015, Proemio, III). L'incuria circa l'abito ecclesiastico può essere segnale di una percezione confusa o deformata della ministerialità e della comunione.

¹²⁴ Cfr. C. BURKE, *Autorità & libertà nella Chiesa*, Milano, Ares, 1989; S. MAGGIOLINI, *L'obbedienza nella Chiesa. Attualità di una virtù difficile*, Milano, Ares, 1988.

¹²⁵ L'assunzione delle categorie kantiane della morale autonoma ed eteronoma ha influenzato perniciosamente il discorso etico e, in parte, quello giuridico.

¹²⁶ Più che della conoscenza della normativa e dei canoni, occorre la coltivazione della sensibilità per la giustizia e del valore del diritto.

persistente. Non si può sottacere inoltre un presumibile collegamento tra lo scadimento disciplinare clericale e l'antigiuridismo postconciliare, una piena e profonda ricezione della lezione conciliare peraltro non può che portare al recupero della "visibilità" della ministerialità.

L'uso dell'abito clericale non è un affare interno del clero ma una "piaga aperta" che riguarda e interessa l'intero Corpo mistico di Cristo. La Chiesa è appunto una comunione gerarchica che si manifesta e riconosce anche attraverso la sua strutturazione ministeriale (l'abito ecclesiastico è la più semplice e immediata "epifania dell'appartenenza ecclesiale"). Il *compito popolare o comunitario* rischia però di essere dimenticato o compresso tra il piano personale e quello istituzionale.¹²⁷ La mentalità clericale e gerarchica tuttora molto radicata ha relegato spesso il laicato in una situazione di subalternità e mutismo di fronte alle vicende ecclesiali. Il protagonista teorico e il grande assente pratico è proprio il popolo di Dio. Ancorché non riguardi direttamente i beni salvifici, la giustizia del vestire integra soprattutto un *diritto dei fedeli* non troppo lontanamente disgiunto dagli aiuti spirituali dovuti.¹²⁸ I fedeli possono agire per lo più sul piano interpersonale e amichevole: il consiglio, la correzione fraterna e l'indicazione – accompagnati sempre dalla preghiera e dalla benevolenza – costituiscono tuttavia un segnale e una "provocazione" importante. Fermo restando l'intento positivo e lo spirito conciliante e collaborativo, non si può escludere peraltro l'opportunità degli strumenti più formali dell'istanza, dell'esposto o del ricorso. Al di là dei mezzi adoperati, comunque è l'interesse e la sollecitudine del gregge il fattore più significativo e lusinghiero per un pastore. L'apprezzamento, l'incoraggiamento e lo stimolo della comunità sono d'altronde intimamente legati alla carità pastorale che anima la spiritualità del presbitero.¹²⁹

L'*ultimo livello* (o forse il primo¹³⁰) di tutela e supporto è quello *gerarchico*. La cura e la diligenza dei Vescovi è un indice non troppo rassicurante della preoccupazione e sensibilità ecclesiale per il tema. Purtroppo gli Ordinari sono frequentemente "paralizzati" dallo sconforto e dalla frustrazione di fronte al dilagare degli abusi dei chierici.¹³¹ L'odierna mentalità manifesta

¹²⁷ A rigore anche l'azione sociale dei fedeli rientra nel profilo personale, ci sembra utile tuttavia inquadrala ed evidenziarla meglio operativamente.

¹²⁸ «I fedeli hanno il diritto di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti» (can. 213). Se può essere dubbia la configurazione di un "diritto soggettivo" dei chierici è indiscussa la sussistenza di un diritto dei *christifideles* alla correttezza della presentazione dei sacri ministri.

¹²⁹ Alla "carità pastorale" (cfr. in particolare *Presbyterorum ordinis*, nn. 14-15) si potrebbe forse associare l'ideale di una "giustizia pastorale" che attualmente è molto carente.

¹³⁰ La configurazione e la realizzazione del giusto, al di là della spontaneità dell'esecuzione, trovano chiaramente sempre un riscontro nell'istanza autoritativa.

¹³¹ Il fenomeno dell'abusività presenta vari gradi: morale-comportamentale, liturgico-dottrinale e disciplinare-regolamentare, di cui il presente è sicuramente il meno grave. Esiste

una forte repulsività verso le supposte limitazioni dell'autonomia e autenticità personale. Ogni intervento correttivo o repressivo in ambito disciplinare rischia così di essere inteso come un'ingerenza oppressiva o una smania autoritaristica. Lo *ius* ha invece fondamentalmente una funzione di garanzia e custodia della personalità e razionalità del vivere sociale. Le incomprendimenti e gli equivoci culturali non dovrebbero comunque costituire certo una remora o un ostacolo al buon governo. L'esperienza storica ha mostrato come sin dalla canonistica classica l'ordinamento canonico abbia previsto meccanismi correttivi per gli abusi nel vestire.¹³² La ragionevole soppressione del regime amministrativo e penale passato, poco consono alla mentalità e sensibilità contemporanea, non significa però un'abdicazione e rinuncia istituzionale al controllo e all'intervento dell'ufficio capitale. Il Vescovo ha un obbligo qualificato di tutela e garanzia del retto ordine ecclesiale. Le sollecitazioni recenti («le prassi contrarie [...] devono essere assolutamente rimosse dalla competente autorità»¹³³) mirano proprio a stimolare l'impegno e la vigilanza richiesti. I rimedi sono affidati alla sollecitudine e capacità pastorale del Presule.¹³⁴ A fronte di omissioni e trascuratezze abituali, la semplice ammonizione o richiamo episcopale costituirebbe già un rimedio abbastanza efficace, se attuato e praticato con tempestività e costanza.¹³⁵ La supina e amara sopportazione del malcostume e perfino le esortazioni generiche rischiano invece di trasformarsi in acquiescenza o connivenza silente. Il ruolo auspicabilmente paterno e comprensivo del Sommo sacerdote del suo popolo (che comprende anche il clero) induce chiaramente a prediligere un confronto schietto e accorato rispetto alle intimazioni o ingiunzioni formali. Il coinvolgimento e il supporto del consiglio presbiterale e il sostegno fraterno e affettuoso dei vicari foranei possono avere inoltre una valenza molto edificante e fruttuosa. Per ripristinare il credito della disciplina ecclesiale occorre lavorare dunque con pazienza e regolarità (dall'istruzione seminaristica alla formazione permanente), in maniera organica e compatta, senza timore però di possibili scontri e contrasti con la riottosità e recalcitranza di alcuni.

però probabilmente un collegamento e un intreccio abbastanza stretto tra queste deviazioni legato alla mancata realizzazione dell'*Unità di vita nello svolgimento del ministero* (PO 14).

¹³² Cfr. *supra* § 2.2.

¹³³ *Direttorio per la vita e il ministero dei presbiteri* 2013, n. 61.

¹³⁴ L'etimologia del termine 'presule' è particolarmente felice per indicare la vigilanza e la sollecitudine richiesta nel ruolo di guida.

¹³⁵ Per evitare il radicarsi e diffondersi del male gli abusi e le deviazioni devono essere combattuti e rimossi sul nascere. La prontezza e rapidità nell'intervenire appaiono pertanto decisivi così come la fermezza e determinazione nel perseguire l'obiettivo corrobora l'autorevolezza e credibilità del governo ecclesiastico.